

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

DCCCLXXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente	36875	DE MARTINO FRANCESCO	36875
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa).	36875	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	36876
Disegni di legge (Discussione):		CAVALLOTTI	36876
Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950: a) Avenant al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923; b) Protocollo di firma; c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani; d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia; e) Scambi di Note. (2446)	36877	MIGLIORI, <i>Atto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	36877
PRESIDENTE	36877	Proposte di legge (Seguito della discussione):	
MONTINI, <i>Relatore</i>	36877	PETRONE: Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società. (305) — BELLAVISTA: Norme sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società commerciali del demanio dello Stato e degli Enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso. (1025) — VIGORELLI: Sulle incompatibilità parlamentari. (1325)	36883
LA MALFA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	36877	PRESIDENTE	36883, 36911
LACONI	36878	PETRONE	36883
Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali. (2548)	36878	QUINTIERI, <i>Relatore</i>	36894, 36907
PRESIDENTE	36878	LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	36901, 36906, 36910, 36911
MARTUSCELLI	36878, 36881	GIANNINI GUGLIELMO	36906
QUINTIERI, <i>Relatore</i>	36880, 36882	MORO ALDO	36906, 36907
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	36881, 36882	ALMIRANTE	36906
BREGANZE	36882	LUZZATTO	36906, 36910
Proposte di legge (Annunzio)	36875	MARTINO GAETANO	36907
Proposte di legge (Svolgimento):		LACONI	36907
PRESIDENTE	36875, 36876, 36877	FIETTA	36908, 36912
		LOMBARDI RUGGERO	36908
		JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	36908, 36909
		DE VITA	36909
		TARGETTI	36909, 36912
		CLERICI	36909
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	36912

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

	PAG.
Sui lavori della Camera:	
PETRUCCI	36912
PRESIDENTE	36912
CARONITI	36912
SAGGIN	36912
SCOCA	36912
Sul processo verbale:	
LA ROCCA	36874

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

LA ROCCA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

LA ROCCA. Per fatto personale. L'onorevole Colasanto, svolgendo ieri la sua interrogazione sui fatti di Villa Literno, mi ha attribuito cose che io non ho mai detto, e da questa premessa ha tratto conseguenze altrettanto errate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LA ROCCA. Signor Presidente, l'onorevole Colasanto mi ha attribuito precisamente di aver detto, a proposito della prima e della seconda distribuzione di terre, che furono esercitate delle pressioni e intimidazioni e che particolarmente la seconda fu compiuta con tale rapidità da non dare nemmeno modo agli interessati di presentare i loro reclami.

Tutto ciò non è assolutamente vero, non avendo mai io parlato né di pressioni né di intimidazioni in occasione della prima o della seconda distribuzione. Io ho detto — e lo ripeto — soltanto che la seconda distribuzione fu compiuta da una commissione rappresentativa di tutte le correnti ed espressione di tutti gli interessi locali, per cui; se non realizzò al cento per cento la giustizia, per lo meno si accostò ad una giustizia approssimativa.

È inesatto poi che questa distribuzione fu compiuta con tale rapidità da non dar modo agli interessati di far valere le loro ragioni, se è vero, come è vero, che contro questa seconda distribuzione, secondo le affermazioni governative, furono presentati ben 956 reclami.

La cosa più grave, e che io tengo qui a rettificare nel modo più chiaro, è questa: ad un certo momento l'onorevole Colasanto disse

che a Villa Literno vi era stato un morto, e che si doveva sapere come, quando e perché vi era stato questo morto. Quindi, non so se in buona o in malafede e con quale intenzione, egli aggiunse che nei giorni precedenti il delitto io ero stato a Villa Literno per dei comizi.

È vero invece quello che io ho già dichiarato in sede di interrogazioni al ministro dell'interno, che cioè la sera del 17 marzo vi fu una prima carica brutale della polizia contro la folla dei contadini, i quali chiedevano solamente di conferire con il sindaco per chiarire la questione, e che in occasione di questa carica brutale vi furono dei feriti e dei contusi tra i contadini, i quali, per aver ricevuto nuove intimazioni a rilasciare le terre e per aver ricevuto nuove lettere di spoliazione, la sera successiva si radunarono di nuovo nella piazza chiedendo di parlare con il sindaco. Essendo stato io, quale deputato della circoscrizione, informato di questo, credetti di compiere un mio preciso dovere recandomi sul posto. Trovai la folla in fermento nonché un tenente dei carabinieri in un atteggiamento poco rassicurante; dissi a questo tenente che bisognava avere i nervi a posto e che gli avrei dimostrato io come si trattava con la folla. Infatti riuscii a radunare quattromila cittadini, quattromila abitanti di Villa Literno sui seimila, in una sala cinematografica. Esposi la questione e dissi che noi saremmo intervenuti rapidamente presso le autorità centrali competenti per far sospendere i provvedimenti: la folla in fermento si placò ed uscì dalla sala senza dar luogo al minimo incidente.

Durante il comizio io invitai personalmente più volte e mandai ad invitare il tenente dei carabinieri perché si recasse a questa adunanza, a questa sorta di convegno o comizio in luogo chiuso, prendesse atto di come noi siamo avvezzi a trattare con la folla per calmarne l'ira, anche se giustificata, e per evitare disordini.

Il giorno successivo giunsero altre lettere con le quali si intimava ai contadini di rilasciare le terre, e la folla, che la sera prima si era calmata, si mise di nuovo in fermento. Quel tenente dei carabinieri, che non aveva dato a me alcuna garanzia di avere i nervi a posto la sera del 18, trovandosi sul posto, fece quel ch'era prevedibile che facesse: cioè, quando i contadini chiesero ancora una volta di parlare con il sindaco per risolvere la questione, egli la risolse esplodendo due colpi che ferirono un cittadino e ne uccisero un altro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Tenevo a stabilire come si svolsero i fatti perché nessuno in questa Camera si provi a rimenare sulla sua lingua il mio nome senza sapere quello che dice.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bertazzoni ha chiesto di essere iscritto, in qualità di indipendente, al gruppo parlamentare del partito socialista italiano.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che l'VIII Commissione permanente (trasporti) nella sua riunione di ieri, in sede legislativa, ha approvato i disegni di legge:

« Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane » (2562) (*Con modificazioni*);

« Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e alle tramvie extraurbane » (2383).

A sua volta la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha oggi approvato i disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520/100-C);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1582 » (520-94);

« Ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore » (520-83);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari » (520/42-B).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Perlingieri, Terranova Corrado e Bontade Margherita:

« Norme d'integrazione e modifica della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche d'interesse degli Enti locali » (2641);

dai deputati Cuzzaniti, Morelli, Storchi e Cappugi:

« Sulla affrancazione delle colonie miglioratarie » (2642);

dai deputati Coppa, Leone-Marchesano, Pietrosanti, Lombardi, Amadeo e De Martino Alberto:

« Istituzione di un diritto comunale sui minerali estratti nel comune dell'Isola di Ponza » (2643).

Le prime due, avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa. Per la terza sarà in seguito fissata la data del suo svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati De Martino Francesco, Leone, Bellavista, Martino Gaetano, Moro Aldo, Marchesi, Pesenti e Cessi:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, con disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (2182).

L'onorevole Francesco De Martino ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

DE MARTINO FRANCESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare assieme a colleghi di tutti i settori della Camera mira ad introdurre modifiche all'attuale ordinamento della carriera dei professori universitari e a rendere un doveroso tributo verso i più vecchi maestri delle nostre università.

Anteriormente al regime fascista, come è noto, i professori universitari non venivano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

mai collocati a riposo. In seguito al prevalere della concezione burocratica e gerarchica del fascismo, la carriera dei professori universitari fu equiparata a quella delle altre amministrazioni dello Stato e fu stabilito che essi fossero collocati a riposo al settantesimo anno di età. Dopo la caduta del fascismo si volle porre riparo a questa situazione e rompere questa illogica e non naturale equiparazione della carriera dei professori universitari a quella delle altre amministrazioni statali. Ma, per non pregiudicare gli interessi e le aspirazioni dei più giovani studiosi, si ricorse ad un compromesso fra queste due esigenze, e si creò la categoria dei professori fuori ruolo: cioè, a 70 anni i professori universitari venivano collocati fuori ruolo; il che significa che non mantenevano la cattedra, ma continuavano ad esercitare funzioni accademiche: questo fino al settantesimo anno di età, anno nel quale, a norma delle disposizioni vigenti, vengono collocati a riposo.

La nostra proposta di legge mira, invece, a mantenere nelle condizioni di fuori ruolo i professori universitari per tutta la loro vita. Si tratta, oggi, di un numero assai limitato di persone, perché, purtroppo, di maestri che abbiano raggiunto e superato il settantacinquesimo anno di età ve ne sono pochi. Si tratta, quindi, di un assai modesto onere finanziario. Per queste ragioni mi permetto di raccomandare alla Camera l'accoglimento della presa in considerazione della nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge De Martino Francesco ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Cavallotti e Perrotti:

« Lotta sociale antireumatica » (2410).

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CAVALLOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera insieme con

il collega Perrotti tende a colmare una grave lacuna esistente nella nostra organizzazione assistenziale e sanitaria, cioè tende ad organizzare una cura preventiva, una cura di trattamento ed una cura di recupero che fronteggino una malattia che va facendosi nel nostro paese sempre più temibile, sia per la sua diffusione sia per la sua estrema malignità, e che oggi sembra (dico « sembra », in quanto mancano statistiche ed indagini particolari) aver raggiunto, nella scala nosologica della mortalità, i gradini più alti, forse seconda soltanto alla mortalità per cancro. Questa malattia è la malattia reumatica, la quale ha già richiesto dai parlamenti di altri paesi legislazioni sul tipo di quella che noi proponiamo.

Senza entrare nel merito della questione, il che mi è inibito dal regolamento, mi permetto di esporre a voi tre quesiti cui dovrete rispondere per la presa in considerazione della nostra proposta di legge.

Il primo quesito è questo: esistono malattie sociali ed esistono precedenti di norme legislative atte a fronteggiare le malattie sociali stesse? Dobbiamo rispondere affermativamente. Nel nostro paese norme legislative sono state emanate per fronteggiare gravi malattie a carattere sociale, quali la malaria, la tubercolosi, le malattie veneree ed il tracoma.

Il secondo quesito è questo: la malattia reumatica è una malattia di tipo sociale? La risposta è stata data dalla scienza, è stata data dai sanitari in più di un congresso: è stata data dai sanitari che si riunirono nel congresso pediatrico di Taormina nel 1949, dai sanitari riuniti nel congresso di cardiologia e da quelli che si riunirono nel congresso di reumatologia. La malattia reumatica è una malattia di tipo sociale, per la sua alta diffusione, per la sua estrema malignità, per la malignità delle sue gravi complicazioni cardiache e per i gravi reliquati che comporta, si da provocare nei colpiti una impossibilità totale ad ogni capacità, soprattutto a quella lavorativa.

Il terzo quesito è questo: può una organizzazione sanitaria, di carattere preventivo, profilattico, curativo e di recupero, fronteggiare con speranza di successo una malattia sociale?

Onorevoli colleghi, noi medici siamo sempre molto entusiasti allorché la scienza medica esprime, per il genio di qualcuno di noi, dei ritrovati, dei nuovi preparati che possano fronteggiare un morbo; ma noi medici siamo ugualmente scettici sull'azione di questi preparati nel senso sociale. Ed anche a proposito

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

delle malattie reumatiche abbiamo avuto le nostre delusioni: preparati innovatori, che erano stati decantati quali mezzi terapeutici definitivi contro le malattie reumatiche, si sono di fatto rivelati buoni, ma non decisivi a fronteggiare e ad arrestare il dilagare del morbo stesso. Tanto che i legislatori degli altri paesi (Stati Uniti, Svezia, Inghilterra, Francia), dove si hanno legislazioni antireumatiche, che vengono chiamate — anche se il titolo sembra un po' esagerato — « piani di lotta sociale antireumatica », i legislatori di questi paesi, dicevo, hanno convenuto che soltanto una organizzazione capace, estesa, duttile, formata da ambulatori, da organismi di indagine, da preventori, da ospedali, da cronici e sanatori, è capace di fronteggiare e di vincere, in una certa misura, il morbo stesso. Ecco perché, dopo una organizzazione di questo tipo, abbiamo avuto negli Stati Uniti d'America la riduzione del 75 per cento della mortalità per cardiopatia di origine reumatica.

In Italia, i dati statistici sono frammentari, perché non abbiamo ancora una legislazione razionale di lotta antireumatica. Però, da indagini fatte da studiosi, possiamo calcolare che esistono oggi nel nostro paese circa 130-135 mila reumatici con complicazioni cardiache. Da una indagine fatta a Roma dai professori Vezzoso e Puddu è risultato che il 13 per mille degli scolari è affetto da cardiopatia reumatica. Inoltre, l'Istituto nazionale della previdenza sociale paga circa 40 mila pensioni all'anno per cardiopatia di indubbia origine reumatica, e si crede che la mortalità per cardiopatia reumatica sia superiore alla cifra di 40 mila all'anno.

Alla base di tutto questo, onorevoli colleghi, sta anche una ragione di carattere, direi, profondamente umanitario. Credo che chi abbia visto soltanto una volta morire un bimbo di cardiopatia (malattia questa che attacca preferibilmente l'infanzia, o che lascia menomato il bambino per ucciderlo quando sarà adulto), o, peggio ancora, chi lo abbia visto sopravvivere, non può che auspicare che voi, onorevoli colleghi, prendiate in considerazione questa nostra proposta di legge: si tratta di bimbi ai quali la grave lesione cardiaca nega il giuoco prima, gli studi poi, il lavoro infine. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo, con le con-

sueti riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cavallotti e Perrotti:

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione dei disegni di legge: Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950: a) *Avenant al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923*; b) *Protocollo di firma*; c) *Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani*; d) *Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia*; e) *Scambi di Note*. (2446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950: a) *avenant al trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923*; b) *protocollo di firma*; c) *protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani*; d) *protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia*; e) *scambi di note*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo nulla ha da aggiungere alla relazione completa ed esauriente dell'onorevole Montini.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 14 luglio 1950:

a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;

b) Protocollo di firma;

c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;

d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;

e) Scambi di Note.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Il nostro gruppo riconosce l'ovvia utilità di accordi doganali con la Svizzera. Tuttavia, poiché la sistemazione di questi rapporti è stata fatta nel quadro generale della nota politica del Governo in materia di tariffe doganali, il nostro gruppo voterà contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali. (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei consigli provinciali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

L'onorevole Martuscelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

ritenuto che la dichiarazione di ineleggibilità o decadenza dei consiglieri comunali e provinciali, pronunciata a causa di un giu-

dizio amministrativo di responsabilità e in pendenza di esso, non risponda alla necessaria tutela del diritto alla carica e della libertà elettorale,

invita il Governo

a rendersi promotore di una riforma che, pure eliminando ogni eventuale e provvisorio conflitto di interessi con l'Ente nel corso degli accertamenti, preveda tuttavia la decadenza o la ineleggibilità dei consiglieri solo in caso di responsabilità definitivamente accertate.

Ha facoltà di svolgerlo.

MARTUSCELLI. L'ordine del giorno riguarda un problema di evidente interesse ed importanza, sul quale credo non possa sussistere alcun disaccordo. La legge attualmente in vigore per le amministrazioni comunali annovera tra le altre cause di ineleggibilità (che naturalmente funzionano, se sopraggiunte, come cause di decadenza) quella della lite pendente col comune.

Su questo concetto della lite pendente si accese in passato una viva discussione poiché, se quando si tratta di giudizio in cui l'amministratore è in lite col comune come privato cittadino sorge un evidente conflitto di interessi fra comune ed amministratore e quindi si giustifica che sia considerata come causa di decadenza il fatto stesso della lite pendente, ben diverso invece è l'aspetto di un giudizio di responsabilità amministrativa. In tal caso, una giurisprudenza in vigore sino ad epoca recente escludeva l'ineleggibilità, non ritenendo compreso nella disposizione relativa alla lite pendente il giudizio in cui l'amministratore fosse presente *uti administrator* anziché *uti civis*. Senonché, recentemente è stato ritenuto dalla Corte di cassazione che sia causa di decadenza anche l'esistenza di un giudizio amministrativo, perché la legge adopera una dizione generica.

Ora, è evidente che questa parificazione produce degli inconvenienti molto notevoli, degli inconvenienti che non possono non essere oggetto di esame da parte di uno Stato democratico ai fini di una riforma da porre allo studio. Quando in Commissione si discusse questo disegno di legge che riguarda le incompatibilità relative ai consiglieri provinciali, ad una osservazione da me mossa su questo punto fu obiettato che l'inclusione della « lite pendente » fra le cause di ineleggibilità riproduce la stessa espressione già esistente nella legge relativa ai consiglieri comunali. E in effetti, riproducendo il testo della legge del 1946 e di altre leggi precedenti, la vigente legge del 1951 stabilisce che la lite pendente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

col comune è causa di ineleggibilità a consigliere comunale, per cui esattamente si osservò che l'espressione riproduce quella del decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203. E, poiché la norma in discussione mira a colmare una lacuna elencando le incompatibilità per i consiglieri provinciali, fu osservato in sede di Commissione che era meglio lasciare le cose come stavano, nel senso di riprodurre la stessa disposizione salvo riesaminare poi in senso più approfondito il problema.

Ecco perché, oltre che un emendamento, io ho presentato quest'ordine del giorno che, ponendo solo la questione di principio, dovrebbe trovarci tutti d'accordo se d'accordo siamo sulla tesi generale.

Illustro brevemente i termini della questione. Finché si dice che vi è incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere per colui il quale ha un debito liquido ed esigibile verso il comune ed è stato messo in mora, allora la causa di incompatibilità è evidente, ed è inutile illustrarla. Così, è evidente anche la causa di ineleggibilità rappresentata dalla situazione di colui che sia stato dichiarato responsabile in via amministrativa o giudiziaria nei confronti del comune.

Ma quando si parla invece di ineleggibilità per lite pendente col comune, allora a me pare anzitutto che vi sia un contrasto sostanziale nella legge stessa, consistente nel parificare colui che è stato dichiarato responsabile in via amministrativa o in via giudiziaria, ossia colui la cui responsabilità è stata accertata con pronunciato giurisdizionale, a colui che abbia invece soltanto una lite pendente col comune, nei confronti del quale si ha l'ineleggibilità per il semplice fatto di un giudizio in corso, anche appena iniziato. Abbiamo quindi questo primo contrasto nella legge, consistente nel fatto di parificare, nelle conseguenze, l'accertamento giurisdizionale vero e proprio di responsabilità alla ipotesi, minore e ben diversa, della semplice esistenza di un giudizio. D'altra parte è evidente che urta contro ogni concezione di democrazia e vorrei dire anche di civiltà il fatto che si adottino sanzioni così gravi da eliminare gli amministratori con un pronunciato di decadenza definitiva (e non già di sospensione, con carattere provvisorio e temporaneo) a carico del cittadino che è semplicemente sottoposto a giudizio amministrativo, e prima di ogni pronuncia di responsabilità. Il giudizio, poi, non solo può risultare infondato, ma anche artatamente creato; e richiamo l'attenzione della Camera e del Governo sugli abusi che possono nascere da una pos-

sibilità di questo genere. Basta la semplice contestazione di un addebito amministrativo, l'inizio di un giudizio amministrativo di responsabilità, perché si abbia una lite pendente e, quindi, una ineleggibilità. Non vi è chi non veda le gravissime conseguenze di una tale concezione. Viene addirittura annullato, in primo luogo, il diritto alla carica del cittadino, lo *ius in officio*, perché, per allontanare un amministratore o anche un complesso di amministratori che faccia parte di uno schieramento contrario, basterà soltanto iniziare nei loro confronti un giudizio di responsabilità. E così essi sono automaticamente in condizioni da esser dichiarati decaduti! Viene, in secondo luogo (cosa ancora più grave), l'annullamento del diritto elettorale, della libertà elettorale, cioè dell'essenza e della base stessa della vita democratica. Infatti, anche se in un determinato corpo elettorale la quasi unanimità, ad eccezione di uno, decide di darsi determinati amministratori, basterà che l'unico dissenziente su queste migliaia di votanti denunci in forma ipotetica, o del tutto infondatamente, gli amministratori per porre in essere un espediente tale da allontanare gli amministratori eletti. Secondo questa concezione legislativa avremmo quindi la decadenza degli amministratori per il solo fatto che un cittadino scontento o in mala fede, di parte opposta, abbia proceduto ad una denuncia cui consegue, a norma dell'articolo 160 del regolamento del 1911, il diritto di ogni cittadino di inoltrare proposta di decadenza.

E, ancora, io desidero richiamare l'attenzione di tutti sull'ulteriore assurdo cui si arriva con una incongruenza di questo genere: anche, cioè il semplice fatto dell'inizio di una lite avente per oggetto la stessa decadenza, la ineleggibilità di un amministratore (inizio rimesso alla discrezione di chiunque), comporta di per se stesso e indipendentemente dal suo esito la decadenza dell'amministratore medesimo. Anche se la domanda di decadenza è infondata, per il fatto stesso che si è iniziato comunque un giudizio di decadenza si ha una lite pendente e quindi si ha una causa autonoma e differente di decadenza. Richiamo l'attenzione del Governo sulla gravità di questa concezione. Se la lite amministrativa, secondo la concezione giurisprudenziale prevalente attualmente, è in qualunque caso sempre lite pendente, agli effetti di questa disposizione di legge anche la stessa lite per ineleggibilità o decadenza è una lite amministrativa. Ed allora abbiamo questo circolo vizioso, cioè

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

che l'inizio di un giudizio di decadenza di per se stesso rappresenta causa di decadenza. Di modo che un giudizio assolutamente infondato di decadenza che sbocca nel nulla produce tuttavia ugualmente decadenza per il fatto che costituisce in se stesso lite pendente nei confronti del comune.

Io credo che inconvenienti più gravi di questo non si possano avere e credo pure che qualsiasi Governo, ansioso di assicurare le garanzie dei singoli e l'esercizio dei diritti democratici fondamentali, debba preoccuparsi della riforma di un sistema di questo genere.

Per quanto riguarda le preoccupazioni contrarie, esse possono essere espresse nel conflitto di interessi inerente alla esistenza di una lite pendente anche in relazione a un giudizio di responsabilità amministrativa; e, in effetti, l'amministratore che viene sottoposto ad un giudizio di responsabilità può venirsi a trovare per questo fatto in conflitto di interessi con il comune. Però richiamo l'attenzione della Commissione e del Governo su questo fatto: che per quanto riguarda il principale amministratore, cioè il sindaco, esiste già una norma la quale si preoccupa di eliminare, naturalmente in via provvisoria, questo conflitto di interessi, cioè la norma della sospensione. In caso di esistenza di un giudizio penale il sindaco deve essere sospeso fino all'esito del giudizio; in caso di gravi motivi di ordine pubblico oppure di violazione reiterata di leggi, il sindaco può essere sospeso oppure rimosso con decreto del Capo dello Stato. Esiste cioè un provvedimento, quello della sospensione, che elimina questo temporaneo conflitto di interessi nei confronti del principale amministratore, cioè del sindaco; ma abbiamo in questo caso una norma di legge che, se provvede alla eliminazione di questo presunto conflitto di interessi, ha tuttavia un carattere di provvisorietà, di temporaneità, sulla giusta considerazione che il conflitto può cessare e nel frattempo non è giusto allontanare il sindaco e dichiararlo decaduto.

Non si comprende un trattamento peggiore nei casi del giudizio di responsabilità amministrativa. Per un giudizio di responsabilità, invece di aversi una sospensione, così come è consentita nelle ipotesi suddette nei confronti del sindaco, abbiamo la dichiarazione di decadenza, che è un provvedimento a carattere definitivo, che non funziona eliminando un temporaneo ed eventuale conflitto di interessi, ma funziona allontanando e rimuovendo addirittura il sindaco dalla carica di sindaco e di consigliere.

Una uguale preoccupazione di conflitto di interesse non sussiste poi nei confronti del consigliere, perché per quest'ultimo questa possibilità di interferenze sull'esercizio della sua carica nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa non si presenta allo stesso modo. Quindi, è evidente che di fronte ai gravissimi inconvenienti già segnalati e di fronte ai lievi inconvenienti inerenti alla permanenza in carica del consigliere sottoposto a un giudizio di accertamento è da preferirsi la soluzione di evitare una sanzione definitiva per il solo fatto di un accertamento in corso. Ed è tanto in armonia questa concezione con il principio fondamentale di uno Stato democratico, la concezione cioè di non adottare delle sanzioni a carico del cittadino se non vi è un accertamento già compiuto di responsabilità, che è stato costretto ad ammetterla lo stesso ministro dell'interno, in una circolare del 21 giugno 1951, con la quale si richiamava l'attenzione dei prefetti sulla necessità, in caso di esistenza di una decisione di decadenza della giunta provinciale amministrativa, di non eseguire questa decisione in pendenza dell'eventuale appello finché non si fosse pronunciata la corte d'appello; appunto perché fondamento di uno Stato democratico è il principio che le sanzioni vengano adottate quando l'accertamento sia definitivo.

Questa questione, ripeto, è stata fatta in sede di Commissione e ha portato a un riconoscimento quasi unanime della sua fondatezza e della necessità di porre riparo alle estreme conseguenze cui conduce questa causa di ineleggibilità consistente nella lite pendente. E, poiché fu detto che oggi ci troviamo di fronte a una legge limitata a colmare una lacuna per i consigli provinciali e che poi il problema sarà posto allo studio con riguardo agli amministratori di tutti gli enti locali, desidero mostrare fiducia in questa assicurazione e insistere, nell'ipotesi che l'emendamento da me proposto non venga accolto, sull'ordine del giorno, che afferma solo il principio di massima. Mi auguro però che, dato il suo fondamento democratico, l'ordine del giorno non trovi obiezioni fondamentali nel Governo e nella Commissione e mi auguro quindi che, esso almeno, trovi unanime e favorevole accoglimento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri ordini del giorno. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

QUINTIERI, Relatore. L'onorevole Martuscelli ha riprodotto in aula il problema che aveva già proposto in Commissione. Egli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

ritiene che si debba modificare o chiarire la portata del numero 6 dell'articolo 15 della legge sulle incompatibilità comunali, stabilendo che soltanto per le liti pendenti civili vi sia ineleggibilità, mentre non vi è ineleggibilità quando si tratti di una lite per responsabilità amministrativa, che è riconosciuta dalla nostra legge comunale e provinciale. Facemmo allora notare che la legge di cui ci occupiamo in questo momento non ha efficacia innovativa consistendo soltanto in un'interpretazione autentica. Poiché era scritto nella legge per la elezione dei consigli provinciali che per quello che non era detto ci si doveva riferire alle norme vigenti per le elezioni dei consigli comunali, si è osservato che in materia di incompatibilità e di ineleggibilità non si può procedere ad estensioni analoghe, ma vi è sempre bisogno di una norma specifica. Pertanto noi riconosciamo, con una norma interpretativa, che l'articolo 15 della legge comunale deve essere applicato anche alle elezioni dei consigli provinciali. Ma evidentemente non possiamo innovare, poiché allora si avrebbe un contrasto di legislazione: per una parte d'Italia infatti le elezioni dei consigli provinciali hanno avuto luogo sotto una certa legislazione; far svolgere le elezioni dei consigli provinciali nel centro-sud d'Italia sotto un'altra legislazione non è consentito, perché sarebbe veramente qualche cosa di aberrante.

Quindi, a un emendamento in tal senso la Commissione sarebbe decisamente contraria. Viceversa, qui si tratta di un ordine del giorno. E, poiché si tratta di una questione opinabile, penso che l'onorevole Martuscelli abbia fatto molto bene a richiamare l'attenzione del Governo su questo punto controverso, in quanto è noto che vi è stata, su tale punto, una notevole oscillazione nella giurisprudenza. Prima si riteneva che la contestazione amministrativa non fosse motivo di ineleggibilità; adesso invece la Suprema corte ha detto di sì. Non abbiamo nulla in contrario a che il Governo studi il problema e, se lo ritiene opportuno, presenti una norma di legge che abbia valore *de iure condendo*.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di parlare e di esprimere il parere del Governo sull'ordine del giorno Martuscelli.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda il complesso della legge non posso che riferirmi alla relazione scritta. Per quanto concerne l'ordine del giorno Martuscelli, evidentemente nessuna difficoltà vi è da parte del Governo a

porre allo studio la questione, che ha indubbiamente un carattere interessante anche in relazione a quei richiami giurisprudenziali che l'onorevole Martuscelli ha fatto a questo riguardo.

Personalmente sono molto in dubbio sulla possibilità di arrivare a quella discriminazione che egli sostiene. È discutibile che si possa arrivare ad una differenziazione tra le cause di responsabilità amministrativa e le cause civili, le quali, se una amministrazione così vuole, possono essere promosse con spirito emulativo, persecutorio, tale e quale come i giudizi di responsabilità amministrativa.

Certo è che il problema merita di essere studiato. Non può essere risolto in questa sede per gli argomenti detti dall'onorevole Quintieri, ed anche per un altro che mi permetto, in sussidio, di aggiungere. Arriveremo all'assurdo, accogliendo la proposta Martuscelli, che sullo stesso problema si arriverebbe ad avere, in queste elezioni imminenti, due principi diversi, uno per le elezioni provinciali ed uno per elezioni comunali, perché, qui, soltanto della elezione dei consiglieri provinciali si tratta e non di quelli comunali. Evidentemente l'onorevole Martuscelli è persuaso quanto me che una disparità di questo genere sarebbe completamente assurda.

Concludendo: nessuna difficoltà a studiare la materia da parte del Governo, ma impossibilità in questo momento di accogliere una impostazione così precisa come quella che l'onorevole Martuscelli richiede.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

MARTUSCELLI. Posso accontentarmi che il pensiero del Governo resti chiarito nel senso di porre una riforma allo studio per evitare l'assurdo che, senza un accertamento, si possa pronunziare una sanzione definitiva a carico dell'amministratore. Pertanto non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. — Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:

1°) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

loro che ne fanno, ordinariamente, le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2°) i funzionari governativi che esercitano la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3°) coloro che ricevono stipendio o salario dalla provincia ovvero da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza della provincia, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende;

4°) gli impiegati e i contabili dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o non ne hanno ancora reso il conto;

6°) coloro che hanno lite pendente con la provincia;

7°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o in società ed imprese a scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

8°) gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10°) i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura, nella provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze propone di sostituire le parole iniziali: « Dopo l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente: articolo 10-bis: Non sono eleggibili a consiglieri provinciali (ecc.) », con le altre: « All'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente comma: « Non sono, però, eleggibili (ecc.) ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BREGANZE. L'emendamento ha, ovviamente, una pretesa ben modesta, ed è soltanto dettato dal desiderio di chiarezza e maggiore immediatezza per l'interprete: lo stesso che ha evidentemente suggerito alla Commissione le precisazioni ai nn. 6 e 10.

Io sono partito da questa osservazione. L'articolo 10 della legge elettorale provinciale, come è noto, stabilisce che sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti i cittadini, iscritti nelle liste di un comune o dell'altro della pro-

vincia, che sappiano leggere e scrivere. L'articolo che ci si propone di aggiungere detterebbe le eccezioni a questa regola.

A me pare sia appunto più chiaro e immediato se noi, in una unica norma, fissiamo sia questo principio generale sia le eccezioni. Di qui l'emendamento, che tende a stabilire in un unico articolo: nel primo comma la regola generale già esistente, e nel comma aggiuntivo le eccezioni che l'articolo della Commissione suggerisce alla nostra approvazione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Non capisco la differenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

QUINTIERI, *Relatore*. La differenza, onorevole Jervolino, consiste in questo: che non vi è bisogno di un articolo 10-bis quando vi è un articolo 10, che, composto com'è di un solo comma, può benissimo contenere l'aggiunta.

La Commissione pertanto accetta l'emendamento Breganze.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Breganze, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente:

ART. 21-bis.

« Ove in un collegio sia stato ammesso e votato un solo candidato, il candidato si intende eletto solo quando abbia riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Seguito della discussione delle proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Petrone: « Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società »; Bellavista: « Norme sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società commerciali del demanio dello Stato e degli enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso »; Vigorelli: « Sulle incompatibilità parlamentari ».

È iscritto a parlare l'onorevole Petrone. Ne ha facoltà.

PETRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel presentare la mia proposta di legge ne raccomandavo « l'approvazione nel più breve tempo possibile, affinché l'opinione pubblica del paese avesse la prova della sensibilità del Parlamento in una questione che tocca la sua dignità e l'indipendenza dei suoi membri, i quali, avendo sollecitato dal popolo ed ottenuto una sì alta investitura di funzioni, devono esercitare queste in tutta la loro integrità, senza estranee menomazioni o interferenze ». Così chiudevo la mia relazione.

In pratica si è verificato tutto il contrario. Di una materia tanto importante, direi preliminare, nell'ordinamento di tutti i parlamenti moderni, abbiamo cominciato a discutere in quest'Assemblea soltanto dopo oltre tre anni dalla presentazione della mia proposta.

Perché, onorevoli colleghi, non è stata accolta la mia « raccomandazione » di approvare « nel più breve tempo possibile » una proposta pur di così limitata portata qual è la mia? Qualcuno potrà rispondere che per questo occorreva una voce, una parola molto più autorevole della mia... Come pretesto riconoscerò che è ben trovato. Ma ora finalmente vorrei che su di voi non influisse negativamente la nessuna autorevolezza di chi vi parla in questo momento, ma che giudicaste le tesi ed osservazioni che vi sottoporro con la più grande obiettività possibile, con tutta quella serenità che occorre nell'esplicazione del mandato di legislatore.

La materia che discutiamo è tra le più gravi trattate finora da questo primo Parlamento repubblicano, in quanto che tocca due principi inconcussi di ogni ordinamento costituzionale e parlamentare moderno: la divisione dei due poteri, l'esecutivo e il legislativo; la responsabilità ministeriale con il conseguente controllo dei membri del Parlamen-

to su tutta l'attività del Governo e della pubblica amministrazione. Questo, sotto il duplice profilo della migliore tradizione e prassi costituzionale.

Ma io credo che questa materia sia anche gravissima sotto il profilo giuridico e finalmente sotto il profilo morale, in quanto che riguarda la condotta dei membri del Parlamento, il nostro prestigio davanti al paese.

Perciò questa è una materia che noi non dobbiamo esaminare secondo le nostre divisioni e competizioni politiche. La posizione e le reazioni di ognuno di noi non dovrebbero essere determinate, in un caso come questo, da ideologie, interessi, direttive particolaristiche, ma dovrebbero soltanto sgorgare dal senso di responsabilità delle nostre coscienze individuali. Trattandosi di imporre finalmente a noi stessi, membri del Parlamento, un'auto-disciplina che l'intero paese reclama, un'auto-disciplina secondo formule non cervelotiche, punitive o dispettose; ma elaborate e codificate dovunque vige un sistema parlamentare analogo al nostro, i voti che saremo successivamente chiamati a dare dovranno poter essere ricordati come la prova più fulgida della libertà delle nostre coscienze e della nostra consapevolezza dell'enorme importanza che ha questa materia per il consolidamento delle istituzioni democratiche e parlamentari nel nostro paese.

Nella sua pregevole relazione l'onorevole Quintieri ricorda le tre successive proposte di legge che sono state esaminate dalla I Commissione e tenute presenti per la redazione del suo testo: la mia del 29 gennaio 1949, quella Bellavista del 31 gennaio 1950 e quella Vigorelli del 1° giugno 1950.

Che cosa importa la mia proposta di legge? Qual è il suo fondamento giuridico, morale e politico? Quali sono i suoi limiti? E soprattutto qual è il rapporto tra essa ed il testo che ci sottopone ora la Commissione? A queste domande cercherò di dare risposte le più esaurienti possibili, ma prima vorrei dire qualche cosa sul come e sul perché io presi, a pochi mesi dall'inaugurazione di questo Parlamento, la mia iniziativa.

Qualche tempo fa un nostro collega, molto autorevole per la carica politica che ricopre, a chi ingenuamente gli chiedeva di voler mettere in evidenza che il merito di aver presentato per primo una proposta di legge sulle incompatibilità parlamentari spettava ad un deputato democratico cristiano, rispose con un desolato: purtroppo! Questo vorrebbe dire che a portare davanti al Parlamento una tale questione per definirla sarebbe stato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

meglio non fosse stato un deputato del partito di maggioranza. E parecchi la pensano così. Questo, onorevoli colleghi, è un punto molto importante: lo è per il risultato del presente dibattito e lo è per la mia posizione personale e politica. Perciò è un punto che non potrei lasciar cadere: ho il diritto ed il dovere di giustificare la mia azione davanti al Parlamento ed al paese. Potrei anche chiedere scusa per essa, ma è necessario chiarire ogni punto.

Intanto, la mia fortuna è che non sono l'unico bersaglio di certi desolati «purtroppo!»; desolati e — lasciate che aggiunga — desolanti: oh, quanto desolanti! Non potrei essere in migliore compagnia, poiché tutti sapete che il primo a sollevare la questione davanti alla opinione pubblica, facendone poi uno dei punti su cui più frequentemente e vibratamente insiste in articoli di giornali e in altri modi, fu l'uomo che il partito, al quale ho l'onore di appartenere, tiene come suo maestro: Luigi Sturzo.

Leggerò alcuni periodi di un suo articolo comparso il 6 ottobre 1949 sul quotidiano napoletano *Risorgimento*. Scriveva don Luigi Sturzo:

«Nella recente elezione della federazione dei consorzi agrari sono stati scelti quattro deputati ai posti di presidente, vicepresidente, amministratore e sindaco; e altri parlamentari si trovano eletti nei consorzi provinciali.

«Questo fatto, assai significativo, mi obbliga a ritornare sopra il grave problema dei «controllori-controllati», recente figura della nostra amministrazione statale e parastatale.

«Essendo stato 22 anni all'estero, la mia conoscenza dell'amministrazione italiana (conoscenza teorica e pratica) era rimasta ferma al 1923-24, quando cominciarono i ritocchi fascisti.

«Era, quindi, naturale la mia meraviglia quando, dopo il mio ritorno, e propriamente nel marzo 1947, appresi che ad amministratori del nuovo ente di diritto pubblico finanziato dallo Stato, l'Ente siciliano di elettricità, fossero stati chiamati quattro deputati alla Costituente (due socialisti, un comunista e un democristiano).

«La scusa ai miei rilievi fu presto trovata, e bisogna convenire che non era solo una scusa: la Costituente non aveva poteri legislativi pari a quelli del Parlamento, e non aveva ingerenza nell'amministrazione dello Stato. Ne ebbi un'altra meno convincente: che ancora non si avevano sottomano persone sicure cui affidare gestioni di tanto interesse collettivo.

«Passai per buone le risposte avute e sperai che l'inchiesta, fatta poco dopo dalla Costituente sugli incarichi extra parlamentari dei propri membri, decidesse i capi-gruppo ad adottare congrue misure legislative.

«Sostenni, in privato e in pubblico, l'opportunità di fissare nella legge elettorale, che la Costituente stava allora elaborando, una vera e propria incompatibilità legale fra il mandato parlamentare e la carica di amministratore di enti statali, parastatali e di diritto pubblico, finanziati dallo Stato o dei quali lo Stato fosse, in tutto o in parte, un'azionista o coi quali avesse rapporti di affari. Niente di tutto ciò. Si volle fare a fidanza col senso di dignità e di responsabilità dei parlamentari, come era stato nella tradizione italiana. Non si volle tener presente che ai bei tempi questi enti si contavano sulle dita, mentre la fungaia degli enti parastatali e di diritto pubblico, fenomeno di pura marca fascista, era cresciuta a ben 400 quasi, fra grossi e piccoli. Purtroppo, la produzione in serie non si è arrestata affatto dopo la caduta del fascismo».

Dunque, con la lettura di queste parole, resti ricordato negli atti del nostro Parlamento che il primo a sollevare la questione della incompatibilità per i membri del Parlamento ad essere nello stesso tempo controllori e controllati è stato don Luigi Sturzo, che la questione sollevò, come egli stesso ha ricordato, appena pochi mesi dopo il suo ritorno in patria da un lungo, doloroso e glorioso esilio.

Perché tanta premura e perché, poi, tanta insistenza (qualcuno direbbe «petulanza»)? Dobbiamo pur dare risposte soddisfacenti, serie, coscienziose a queste domande!

Non potremo ripetere ad alta voce quello che certuni dicono a bassa voce: trattarsi, cioè, di una idea fissa da non prendersi sul serio. Perché non si onora in Campidoglio chi manifesta tendenze monomaniache. Né potremo cavarcela rappresentando Luigi Sturzo come un uomo di altri tempi, come un uomo che ignori i progressi e le esigenze della vita costituzionale, politica, economica d'oggi-giorno.

Lasciatemi dirvi, onorevoli colleghi: ciò che è, invece, meraviglioso in questo vegliardó — veramente da Dio colmato di alcuni doni in misura eccezionale, per l'onore d'Italia e per illustrazione della grande idea che egli serve da oltre 50 anni, ed alla quale molti di noi, sul suo esempio, sono rimasti sempre fedeli, anche nelle ore di maggiore oscuramento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

e solitudine, e anche fra le prove più amare — ciò che, invece, è meraviglioso in don Luigi Sturzo, malgrado gli anni e la fragile costituzione fisica, è proprio la sua capacità di tenersi al corrente di ogni novità di rilievo nel campo politico, sociale, economico, portando su di essa il suo sperimentato acuto giudizio e la sua vivace opinione, con giovanile freschezza di spirito.

Egli è ben altro che un esemplare da museo che insista a sciorinare in tempi nuovissimi alcune formule di un reggimento passato! È ben altro che un antenato mummificato del quale sol ci glòrieremo quando ci convenga! Chiunque conversa con lui, sia un amico o un avversario, un giovane o un anziano, un italiano o uno straniero, un economista o un uomo politico, un uomo sconosciuto alle folle o uno statista famoso in tutto il mondo, resta soprattutto impressionato dalla dovizia delle sue precise informazioni sulla vita pubblica del nostro e degli altri paesi, e dalla modernità del suo pensiero.

Né infine potremo offendere la sensibilità, il senso di responsabilità, la coscienza di Luigi Sturzo, andando mormorando che la sua vigorosa, irrefrenabile campagna perché deputati e senatori lascino al più presto possibile le cariche costituzionalmente incompatibili col mandato parlamentare, porta nocimento al partito al quale egli è spiritualmente legato e indebolisce davanti all'opinione pubblica il governo democratico che ha l'Italia, per sua buona fortuna.

Alcuni giorni fa un carissimo amico mi osservava che, se è vero che il problema delle incompatibilità parlamentari, come è posto da don Sturzo, deve oramai essere risolto senza ulteriori indugi ed equivoci, nell'interesse stesso del Governo e del partito di maggioranza, non è men vero che il problema non sarebbe mai diventato così attuale e pungente se don Sturzo avesse prudentemente evitato di insistervi tanto e, qualche volta, con notevole incisività di linguaggio. In questa considerazione fa un poco capolino un sospiroso « purtroppo », analogo a quello col quale io sono stato gratificato da un collega autorevole per l'importante carica politica che occupa.

Comunque, è una considerazione sostanzialmente esatta. Ma non tocca il punto.

Prima di tacciare don Luigi Sturzo di imprudenza, di leggerezza, di poca sensibilità o poca accortezza politica ed altro ed altro..., voi dovete stabilire se è vero o non è vero che l'andazzo attuale dei controllori-controllati sovverte un principio fondamentale

ed universalmente accettato della democrazia parlamentare; se è vero o non è vero che un tale sovvertimento si risolve in una menomazione della indipendenza del Parlamento e del prestigio dei suoi membri; se è vero o non è vero che qui in Italia urge un compito di risanamento morale nella vita sociale e nella pubblica amministrazione, dopo due guerre rivoluzionarie e devastatrici ed un regime di conculcate libertà e di sciolti controlli.

E su chi grava quest'arduo compito se non sul Parlamento e sul Governo espresso e sostenuto dal Parlamento? E potranno i membri del Parlamento assolverlo senza titubanze e senza debolezze, verso categorie, ambienti e persone, e contro incrostazioni di illegittimi interessi, difesi con tutte le sottigliezze e doppiezze possibili, se essi non si sapranno dare preliminarmente una autodisciplina che li riporti alla scrupolosa osservanza di fondamentali norme costituzionali e morali tenute in grande onore nei Parlamenti europei più rispettabili, non escluso il nostro all'alba di sua vita un secolo fa?

Voi, intanto, non ignorate che per don Sturzo la formula « controllori-controllati » non si applica soltanto ai membri del Parlamento che ricoprono cariche costituzionalmente incompatibili col mandato parlamentare, ma si applica anche a certi funzionari pubblici che entrano nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali di enti e società controllati dallo Stato, o di proprietà dello Stato, o con partecipazione azionaria dello Stato.

Ecco che cosa egli scriveva a questo proposito nel già citato articolo: « I controllori-controllati parlamentari hanno fatto lega, negli enti statali e parastatali, con i controllori-controllati burocratici. Qui il termine « lega » ha i due significati di unione o alleanza e di miscela metallica, che nel caso risulta una miscela di « bassa lega ». Infatti, fu inventata proprio dal fascismo.

« Il funzionario rappresenta l'ente-Stato, secondo la varietà ministeriale nella quale è distinto e figurato: il più ricercato è l'ente-Stato-tesoro, è l'ente-Stato-finanza, è l'ente-Stato-ragioneria: si tratta degli enti-Stato amministrativamente più profittevoli »; ecc.

« L'invenzione ha portato che le grosse contabilità degli enti statali e parastatali sono controllate da membri distaccati della Ragioneria e della Corte dei conti, i quali attestano sempre « la piena corrispondenza tra le cifre del bilancio e quelle della contabilità sociale regolarmente tenuta », nonché

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

« la regolarità del funzionamento dei vari servizi ». Che si vuole di più ?

Io vado tralasciando i nomi di persone e di enti che don Sturzo cita, dando una singolare vivacità alla sua critica.

« Ed allora — egli continua — con parlamentari e burocratici in piena concordanza, quale ministro, quale Governo potrà contestare i conti, negare i sussidi, rifiutare di colmare i *deficit* ? ».

La proposta di legge Bellavista si occupava originariamente anche di questa mala gramigna dei burocrati controllori-controllati, ma questo punto di essa è rimasto ancora all'esame della nostra I Commissione.

Con quale autorità potrà il Parlamento estirpare questa mala gramigna dei burocrati parassiti di enti pubblici, se prima non avrà il coraggio di eliminare l'incongruenza dei parlamentari « controllori-controllati ? ».

Un'altra questione su cui don Sturzo è tornato spesso, con articoli documentati e forti, è quella dei cosiddetti proventi casuali, di cui beneficiano alcune categorie privilegiate di pubblici impiegati.

Recentemente la Commissione finanze e tesoro del Senato ha richiamato « ancora una volta l'attenzione del Governo sulla necessità di giungere ad una perequazione di tutto il complesso del trattamento economico degli impiegati statali. Casuali, premi in deroga, compensi per lavoro straordinario distribuiti spesso a discrezione e con criteri diversi nei vari ministeri costituiscono — dice la relazione senatoriale — altrettanti elementi di disordine ».

A questo e tanto altro disordine nell'apparato burocratico dello Stato bisognerebbe una buona volta metter fine. Quanto dispendio di denaro che pesa duramente sui contribuenti ! Quanto rilassamento morale in qualche settore della pubblica amministrazione ! Quante grosse e piccole illicitezze, che, tollerate, diventano prassi normale !

La maggior parte degli articoli che don Sturzo frequentissimamente scrive trattano queste questioni. È un peccato che delle sue segnalazioni, delle sue critiche, dei suoi consigli non si tenga quasi alcun conto. E invece quanta competenza in quegli scritti, e quanta onesta ansia essi dimostrano di veder eliminate o corrette certe situazioni che continuano a fare grande danno al paese e alla democrazia ! Ma è forse una novità nella vita, nell'attività di Luigi Sturzo che egli si occupi di questi problemi, o non è piuttosto vero che da oltre cinquant'anni la sua più vigorosa e caratteristica campagna è appunto

per la moralizzazione dell'amministrazione e della vita pubblica del nostro paese ? Perché dovrebbe egli tacere oggi che i mali si sono aggravati ed estesi, quantunque si noti che molti — anche personaggi altamente responsabili — dimostrano una tendenza pericolosissima a minimizzare questi mali, ad ignorarli, a nasconderli ?

A questo Parlamento, che ha tardato tanto ad affrontare la questione di qualche incompatibilità col mandato parlamentare, ed anche ora par che dubiti e preferisca seguire chi si preoccupa soprattutto di salvare qualche posizione personale, che cosa potrà rispondere il funzionario statale al quale lo stesso Parlamento voglia rimproverare il cumulo di incarichi lucrativi in enti pubblici che mal gli consentono di espletare il suo ordinario lavoro di ufficio ? « *Medice, cura te ipsum* ! ».

Per la moralità pubblica come per quella privata non vi è leva più potente, non vi è forza più trascinante dell'esempio. Voglio dirvi qual è l'esempio che danno alla loro nazione i governanti britannici, costretti, per evitare al loro paese una *débaçle* finanziaria, a ricorrere alle più drastiche economie nelle pubbliche spese e ad imporre ai loro compatrioti le più dolorose rinunzie nei servizi sociali.

L'altro giorno, quando l'amico onorevole Quarello pressoché disgustato che la Camera debba occuparsi di incompatibilità parlamentari s'indignava per la piccineria di spirito di cui dà un saggio certa gente che — egli diceva — s'interessa perfino se un amministratore o dirigente di un ente pubblico se ne va con l'automobile dell'ente a fare una gita, con la moglie o senza, mi sovvenni di una notizia letta su *The Times* alcuni mesi fa, che mi fece grande impressione. Ho voluto perciò portare qui il giornale, che riproduce testualmente la risposta data nella seduta della Camera dei comuni del 3 dicembre scorso dal primo ministro in persona alla interrogazione di un deputato che gli domandava conto dell'uso delle automobili di Stato da parte dei ministri. Arrivato al potere Mr. Churchill, per attuare un programma di maggiore austerità nella vita della nazione e prima di tutto nell'uso dei fondi pubblici, fra i primi provvedimenti che ha preso vi è questo regolamento:

Primo: soltanto il primo ministro, il segretario di stato per gli affari esteri e il segretario di stato per gli affari interni potranno d'ora in poi tenere a propria disposizione un'automobile di proprietà statale per ciascuno e potranno usarla anche per i loro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

bisogni privati, purché paghino uno scellino e sei penni per ogni miglio di percorso.

Secondo: a tutti gli altri ministri è stata tolta l'automobile e dovranno usare, occorrendo, una dell'automobili dell'autoparco di Stato, ma solo per ragioni di servizio pubblico ed entro sette miglia dalle sedi del loro ministero e del Parlamento.

Terzo: la regola anteriormente osservata comportava che ciascun ministro avesse a sua disposizione un'automobile per servizio pubblico, che poteva però usare anche per i suoi bisogni privati, ma in questo caso pagando di sua tasca: oggi non è più così.

Quarto: in conformità con il nuovo regolamento riguardante i ministri, è stato anche ristretto l'uso delle automobili per gli ufficiali delle forze armate e per tutti i funzionari dello Stato.

Il resoconto parlamentare su *The Times* riporta che la comunicazione del primo ministro fu accolta da applausi scroscianti. Ahimè! Tutti piccini...

QUARELLO. Io non ho fatto il caso di uno che usi l'automobile del Ministero. Ho detto che abbiamo creato una situazione per cui il deputato è controllato se va in macchina o se non va in macchina, se va con la moglie o senza la moglie. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PETRONE. Ahimé, tutti piccini, gretti, invidiosi, i deputati britannici, perché in tempi particolarmente difficili appoggiano il Governo nella sua azione contro ogni sciupio di pubblico denaro! Ma, mi scusi l'onorevole Quarello; quale concezione ha lui dell'uso che amministratori e funzionari pubblici debbono fare del denaro e delle cose pubbliche? Egli protestò: « Vedete, per l'invidia di certa gente, i controllori diventano controllati ». Ah, quale strana concezione ha l'onorevole Quarello del controllo democratico, al quale non può sottrarsi alcun uomo pubblico ed amministratore pubblico allorché, spendendo denaro pubblico, va a divertirsi. (*Approvazioni*).

Ma forse strane non sono le concezioni dell'onorevole Quarello. Strano è questo nostro paese dove — secondo una constatazione fatta recentemente, e non per la prima volta, da un'altissima cattedra — vi è ancora « una povertà talvolta vergognosa, in ogni caso straziante », e non si ha tuttavia il coraggio di instaurare ed osservare, con tutti gli sforzi possibili, un regime di austerità almeno nell'uso di certi fondi pubblici!

Per far questo occorre che il buon esempio venga dall'alto. Per poter eliminare tante

rilassatezze, tanti abusi, tanti sciupii nell'amministrazione statale e degli enti pubblici occorre che preliminarmente coloro che hanno maggiori responsabilità di potere e di controllo si impongano una autodisciplina esemplare. È invidia, è piccineria, è grettezza di spirito chiedere questo?

Quanto è penoso constatare che coscienze cristiane impegnano la loro responsabilità davanti a Dio nell'attribuire gratuitamente bassi motivi di gelosia e di invidia a chi agisce soltanto per veder andare un pochino meglio tante cose nel nostro paese! (*Approvazioni*).

Il 29 gennaio 1949 non presentai la mia proposta di legge inopinatamente, senza un precedente qualsiasi.

Dell'argomento delle incompatibilità parlamentari parlai per la prima volta — ritenendo mio dovere di discepolo fedele farmi subito eco, in sede competente, della campagna iniziata da don Luigi Sturzo — in una delle prime adunanze del gruppo al quale ho l'onore di appartenere, in presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio, al quale chiesi che il Governo presentasse al più presto possibile un disegno di legge a norma dell'articolo 65 della Costituzione. Un quotidiano romano, indotto da qualcuno a cui il mio discorso non era piaciuto, volle scherzarci su, storcendolo in modo da poter lanciare contro di me quella che chiamerei la freccia del parto. L'onorevole De Gasperi, dopo il mio discorso, avrebbe borbottato: « Basta dare un commissariato anche all'onorevole Petrone e ci risparmiemo tanta fatica ». (*Veggasi Momento sera* dell'8 luglio 1948).

Credo di poter negare che una tale frase sia stata pronunciata dall'onorevole De Gasperi. Se fosse stata pronunciata e io l'avessi percepita, non avrei mancato di dichiararmene offeso e di ribatterla. L'avrei potuto anche facilmente ribattere poiché, poche settimane prima, non appena entrato in questa Camera, mi ero dimesso da una carica amministrativa in una società di proprietà dello Stato, l'unica da me mai tenuta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

PETRONE. All'inizio del 1947, non essendo che un privato cittadino, ero stato pregato da un amico personale, il dottor Gaetano Vetrano, attualmente presidente di sezione del Consiglio di Stato, di accettare la presidenza del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia Stefani, di cui egli era stato fino allora commissario governativo. Io volli che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

egli fosse nominato presidente ed accettai di essere consigliere d'amministrazione. Non certamente era un importantissimo e lucrosissimo posto, tuttavia l'agenzia *Stefani* aveva un patrimonio che, cinque anni fa, si poteva valutare in alcune centinaia di milioni. Soprattutto mi attaccai all'idea di far rivivere quell'agenzia di informazioni che, fondata da Cavour, in circa un secolo di attività aveva acquistato una rinomanza internazionale e che, a mio parere, sarebbe stato ingiusto distruggere incolpandola di aver seguito a suo tempo le direttive del Governo fascista. Ugualmente si sarebbero dovuti distruggere la Banca d'Italia e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, o, se più vi piace, si sarebbe dovuta impedire la rinascita del *Corriere della sera* e di cento altri organismi giornalistici. Un assurdo!

Sapete che la società agenzia *Stefani* aveva allora anche un'automobile di sua proprietà, della quale, se avessi voluto, avrei potuto liberamente servirmi? Dunque, a me dispiacque non poco dover lasciare quella carica, poiché avevo l'ambizione di spuntarla finalmente contro interessi diversi e far rivivere un'istituzione secolare ed illustre. Ma, essendo la carica incompatibile col mandato parlamentare, feci strettamente il mio dovere dimettendomi il 25 maggio 1948.

La lettera del presidente Vetrano cominciava: « Onorevole, ricevo la sua cortese lettera del 25 maggio 1948 con la quale rassegnate le dimissioni da consigliere d'amministrazione dell'agenzia *Stefani* a seguito dell'elezione a deputato. Mi duole che le contingenze le abbiano tolta la possibilità... ecc. ». Con una lettera personale, egli mi scriveva: « Carissimo, eccoti la lettera ufficiale di accettazione delle tue dimissioni, ma non ti so dire con quanto dispiacere mi son deciso a firmarla e, se ancora vi è qualche possibilità di farti recedere, ti prego di farmelo sapere con urgenza ». Niente merito da riconoscermi, ma, ritengo, una sufficiente smentita alla campagna diffamatoria di cui sono stato fatto bersaglio da tre anni, cioè da quando presentai la mia proposta di legge, campagna diffamatoria che tende a svalutare la mia iniziativa e la mia lotta per le incompatibilità parlamentari attribuendo loro bassi motivi di invidia e di chi sa quali delusioni patite.

Intanto, da quella seduta del gruppo democristiano passavano le settimane e i mesi e il Governo non solo non presentava alcun disegno di legge su questo argomento, ma continuava nell'andazzo delle nomine di parlamentari a posti extraparlamentari. Fu

allora che, anche per consiglio di autorevolissimi amici, mi decisi a presentare la mia proposta di legge. *Inde ira!*

Onorevoli colleghi, io vorrei che voi leggeste la relazione alla mia proposta di legge, ma purtroppo nell'archivio della Camera sono rimasti a disposizione pochi esemplari dello stampato. Nella relazione scrivevo: « Con la presente proposta di legge non si affronta e sistema tutta la vasta, complessa e delicata materia delle incompatibilità con l'esercizio del mandato parlamentare; tutt'altro. Qui si vuole considerare soltanto un caso particolare, su cui a noi sembra che il Parlamento debba ormai soffermarsi per eliminare alcune attuali situazioni giuridicamente anormali ed evitare che altre analoghe si realizzino in futuro ».

Quindi, la mia impostazione era nettamente giuridica. Nelle tre pagine della mia relazione voi non troverete neanche il minimo riferimento né, per esempio, alla famosa Commissione degli undici della Assemblea Costituente, né alle polemiche in Parlamento e sulla stampa che quella precedettero e seguirono.

Dicevo ancora: « Durante il « ventennio », ridotte le assemblee legislative ad organismi dipendenti dal supremo potere esecutivo, vi era coerenza nella regola che questo potesse incaricare i loro membri dell'amministrazione di enti e società da esso controllati. Ma oggi che i due poteri, il legislativo e l'esecutivo, sono tornati ad essere distinti, par che sia urgente eliminare la confusione nelle stesse persone delle due condizioni di controllore e di controllato, e ricollocare i membri del Parlamento nel binario della più piena indipendenza anche formale di fronte al potere esecutivo ».

Era come un buon inizio che suggerivo al primo Parlamento repubblicano: la scrupolosa osservanza di uno dei principi fondamentali del regime parlamentare. Purtroppo — ed io ho bene il diritto di esclamare « purtroppo »! — la mia proposta fu lasciata per oltre un anno ad impolverarsi ed ingiallirsi nell'archivio. Ed anche quando se ne incominciò l'esame da parte della Commissione, insieme con le altre Bellavista e Vigorelli sopraggiunte, il cammino fu di una eccezionale lentezza.

È stato, onorevoli colleghi, un grande errore politico! Un problema semplice si è andato complicando per via. Prendendo troppo in considerazione alcune posizioni personali, si è trascurato l'interesse del Parlamento a mantenere alto il suo prestigio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

davanti al paese, e si è trascurato altresì l'interesse di quel partito sul quale, nell'attuale situazione storica del nostro paese, poggia, lo si voglia o no, la garanzia della libertà e della democrazia.

Non risolvendo il problema, posto prima da Luigi Sturzo davanti all'opinione pubblica nazionale e da me portato davanti al Parlamento, si è ottenuto che polemiche, accuse, insinuazioni, esagerazioni, equivoci fiorissero, senza che fossero sempre fiori olezzanti. Si è fatto proprio il gioco di certuni che, invece di volere sinceramente la corretta ed equa soluzione del problema, hanno interesse a lasciarlo aperto e confuso, sia per minare le istituzioni democratiche, sia per le loro spesso disoneste speculazioni in danno del partito di governo.

Ma tant'è: l'errore politico continua! Non posso fare a meno di rilevare l'ostentato disinteressamento del Governo in questa nostra discussione. Ieri, quando l'onorevole Vigorelli disse di compiacersi che in questa materia l'iniziativa sia venuta dal Parlamento e non dal Governo, mi parve di vedere che l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (che ci onora seguendo la nostra discussione in rappresentanza del Governo e che indubbiamente ci regalerà un forbito e dotto discorso, da quel gran giurista che egli è) mi parve di osservare, dicevo, che l'onorevole Lucifredi subito prendesse nota della frase dell'onorevole Vigorelli.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esatto!

PETRONE. Ma qui bisogna intenderci.

Nel comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri del 14 giugno 1950 si leggeva: « Il ministro di grazia e giustizia ha avuto l'incarico di predisporre, in consultazione con le Presidenze delle Camere, un disegno di legge sulle incompatibilità fra determinati uffici e l'esercizio del mandato parlamentare ».

Per questa notizia fece bene a protestare a suo tempo lo stesso onorevole Vigorelli, rivolgendo una lettera al Presidente della Camera, poiché vi erano tre proposte di iniziativa parlamentare giacenti, e un intervento del Governo in quel momento era da considerarsi quanto mai inopportuno. Anche don Sturzo manifestò la stessa opinione. Ma egli aveva sempre invitato il Governo a non minimizzare la questione dei parlamentari controllori-controllati ed a non continuare imperturbabilmente a conferire certi incarichi a parlamentari.

Nella seduta di questa Assemblea del 22 novembre 1949, l'onorevole Presidente del

Consiglio si occupò della campagna di don Sturzo nelle sue dichiarazioni di Governo. « Ho udito — egli disse — che qualcuno ha citato don Sturzo. Ciò mi procura l'onore di ricorrere ad un argomento polemico. Don Luigi Sturzo si è riferito al caso di incarichi ad alcuni deputati. Si è fatto in proposito un calcolo che mi è stato sottoposto: si tratta di otto o nove deputati in tutto che hanno degli incarichi riconosciuti. Niente di più, ripeto: otto o nove su trecentosette. Io credo che don Luigi Sturzo, il quale è un attento osservatore dei fenomeni sociali ed esperto di statistiche, darà ragione a me, quando vedrà quale è la situazione reale del paese. Anzi mi permetto di farvi una rivelazione: don Sturzo, che è sempre giovanile nella polemica e in molti casi è così libero nei suoi atteggiamenti critici anche in confronto al suo partito da offrire argomenti all'opposizione, se ha un rimprovero da fare è quello che noi, assorbiti troppo dal problema politico, non ci occupiamo degli altri problemi di grande importanza, e soprattutto non cerchiamo di influire di più sul nostro programma di riforme sociali e di direttiva economica ».

Ora qui vi è prima una inesattezza di concetti e di dati, da cui deriva, a parer mio, una pericolosa minimizzazione della questione, e poi una confusione tra due questioni che bisogna esaminare e giudicare con criteri diversi.

Don Sturzo non aveva mai parlato solo di deputati, ma di membri del Parlamento in genere. Comunque, il numero dei deputati con incarichi è molto ma molto superiore a quello indicato dall'onorevole Presidente del Consiglio. Lo era già, intendo dire, il 22 novembre 1949. Basterà prendere il manuale parlamentare dell'epoca e fare un elenco. Basterà ricordarsi di tutte le casse di risparmio, i consorzi agrari, i consorzi di bonifica, ecc., ecc., e si vedrà facilmente quale era la vera situazione.

Questo punto è importante perché, se davvero si fosse trattato di soli otto o nove casi in tutto, allora penso che don Sturzo non avrebbe insistito, allora non sarebbe valsa la pena di fare una battaglia così, in definitiva, penosa!

In secondo luogo, nella considerazione che faceva l'onorevole Presidente del Consiglio vi era una confusione fra due questioni diverse. Certamente il Governo ha il diritto di mettere a capo degli enti pubblici e delle società private di proprietà dello Stato o da esso comunque controllate (per esempio le industrie e le banche dell'I.R.I.) uomini di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

sua fiducia, che seguano la sua politica economica. Che avverrebbe in caso contrario?

Questa è la stessa confusione che, a proposito di incompatibilità parlamentari, si è sempre fatta da certa stampa di opposizione: incolpare la democrazia cristiana di voler intervenire in tutti gli enti e società di pubblico interesse. Ma questo è naturale!

CREMASCHI CARLO. Ha sbagliato: non è intervenuta. Doveva intervenire.

PETRONE. Io concordo pienamente con le affermazioni dell'onorevole Scelba, nel suo discorso nel Collegio romano, subito dopo il 18 aprile 1948. Egli allora affermò una tesi ortodossa anche in regime democratico. Non citerò gli Stati Uniti, perché mi si potrebbe obiettare che quel sistema è diverso dal nostro. Ma è normale in Gran Bretagna che il governo metta a capo, per esempio, delle industrie nazionalizzate uomini che concordano con la sua politica economica, quindi del suo partito. Perché scandalizzarsi di una analoga prassi in Italia?

Non bisogna, dunque, confondere questa questione con l'altra riguardante la scelta, per questi incarichi, di uomini facenti parte del Parlamento: si tratta di due questioni assolutamente distinte, da considerarsi con criteri differenti.

Ma un altro punto di confusione è affiorato nel corso di questo dibattito. Con lo stabilire delle incompatibilità — si dice da parte di alcuni — si escluderanno dal Parlamento i competenti dei vari rami dell'amministrazione, si escluderanno i tecnici. «Tecnica e politica», ecco uno dei tanti binomi che si presentano nella vita politica moderna. Ve ne sono altri: «libertà e giustizia», «libertà ed organizzazione», «democrazia ed organizzazione». Come trovare il *quid medium*, la via giusta per contemperare contrapposte esigenze?

Io ricordo che, durante la guerra, fu nominato in Inghilterra ministro di un dicastero economico un uomo assolutamente nuovo alla politica: Mr. Brabazon che, a giudizio della stampa e dello stesso Parlamento, fu una grande rivelazione come capo politico di un dicastero. Mr. Brabazon era un dirigente di società elettriche della City, ma, portato a capo di un ministero, seppe ugualmente imporsi con assoluta autorità. Ma anche il caso di sir Stafford Cripps è degno di considerazione: si trattava del più grande avvocato penale inglese chiamato a dirigere il ministero della produzione di aeroplani. Lo credereste? Anche in questo caso si ebbe una rivelazione poiché la produzione di quel settore in pochi

mesi aumentò, per cui si disse che sir Cripps non soltanto era un grande avvocato penale ma anche un grande organizzatore della *Aircraft Production*.

Quanto al Parlamento italiano, è vero, esso è sempre stato un po' anemico di tecnici e di uomini provenienti dal mondo degli affari. Un tempo vi abbondavano gli avvocati. Oggi siedono numerosi su questi banchi anche i professori di lettere e filosofia che (sia detto incidentalmente) non disdegnano di ricevere incarichi in enti economici. Credo che una delle ragioni per cui il nostro corpo elettorale non è incline a scegliere uomini di affari per il Parlamento è che, in un paese di debòle economia come il nostro, sono generalmente tenuti in uno stato di sospetto coloro che con la loro abilità riescono a crearsi una buona posizione economica. Qui proprio c'entra l'invidia! Ma bisogna considerare anche un altro motivo, e cioè che spesso, in un paese di debòle economia, la ricchezza la si vuole acquistare attraverso favori, e particolarmente i favori politici; o la si vuole accrescere o difendere coi favori politici.

Certamente noi abbiamo il problema di richiamare il maggior numero di tecnici e di esperti dell'economia e degli affari nel Parlamento, tanto più che l'odierno Parlamento è tanto diverso da quello di trent'anni fa, ed è oramai un luogo comune ripetere che lo Stato oggi estende i suoi controlli negli angoli più remoti della vita economica nazionale, per cui occorrono parlamentari che di questa vita abbiano grande esperienza. Ma, badate, questa obiezione non riguarda la tesi sturziana dei controllori-controllati. Riguarda invece alcune norme aggiunte dalla Commissione alla primitiva mia proposta di legge. Mentre io ora ho presentato emendamenti soppressivi di alcuni articoli introdotti dalla Commissione perché ritengo che non bisogna limitare l'attività dei parlamentari nel loro campo professionale ed economico. Se la si limitasse, si potrebbe giustamente chiamare questa una legge di sospetto, ma se noi determineremo semplicemente le incompatibilità per i parlamentari che non debbono essere all'un tempo controllori e controllati, noi ci manterremo nella scia luminosa di tutti i parlamenti democratici più rispettabili del mondo.

L'onorevole Quarello disse l'altro giorno che egli riesce ad informarsi della situazione di un ente proprio quando a capo di esso vi è un deputato o senatore al quale possa rivolgersi. Ma anche questa è una strana conce-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

zione del controllo parlamentare: il suo è piuttosto un controllo costituzionale svolto *en amitié*, fra una tazza di caffè e una sigaretta, anziché nelle forme che impone un buon ordine democratico.

Ho ripetuto parecchie volte che noi chiediamo al Parlamento non altro che di sancire legislativamente ciò che è codificato, in alcuni casi da secoli, in altri parlamenti illustri.

In Francia vi è la legge 6 gennaio 1950 che è una specie di testo unico, una codificazione dei testi (alcuni risalgono al 1874-75) relativi ai poteri pubblici.

Questa legge è riportata nel n. 2 del *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari* a cura dell'Ufficio di studi legislativi della Camera.

L'articolo 12 stabilisce l'incompatibilità « fra i mandati elettivi di deputato all'Assemblea nazionale, di membro del Consiglio della Repubblica e di membro dell'Assemblea dell'*Union Française*, e le funzioni di direttore, amministratore, membro del consiglio di vigilanza, gerente, rappresentante, consulente giuridico o tecnico, in modo permanente e con remunerazione fissa, in società, imprese e stabilimenti che fruiscono, a titolo speciale, sotto forma di garanzia di interessi, sovvenzione o altra equivalente, di vantaggi assicurati dallo Stato, nonché nelle aziende nazionalizzate a norma della legge 22 settembre 1948 ».

È stato detto molte volte che l'Italia si trova in una situazione avanzata di nazionalizzazioni. In Francia fino a pochi anni fa vigeva un regime molto più liberista di quello italiano nei rapporti fra Stato ed economia nazionale. Appena in Francia si è proceduto alle nazionalizzazioni, cioè si sono creati i primi enti che noi chiamiamo enti pubblici parastatali, ecco che si è sancita l'incompatibilità per i membri del Parlamento ad amministrare questi enti di cui un ministro deve rispondere innanzi al Parlamento. E questa è la ragione per cui si è sancita l'incompatibilità.

Analoga situazione vi è nel Belgio. Con l'articolo 6 della legge 2 dicembre 1938, si sancisce l'incompatibilità fra le cariche di presidente, membro, revisore e direttore generale dell'ufficio centrale del credito ipotecario e degli istituti economico-sociali, cioè degli enti pubblici, ed il mandato parlamentare.

Rifacciamoci ora alla Gran Bretagna. Qualcuno, in conversazioni private, osservava che la situazione fra il nostro paese e l'Inghilterra è ben diversa. No, in questo caso si tratta veramente di prendere esempio dalla madre dei parlamenti. Ed in questo caso

possiamo anche prescindere da tutti i nostri giudizi negativi o dalle nostre riserve su quella che è la politica della Gran Bretagna nei nostri riguardi, soprattutto in questi giorni di passione nazionale.

Ho tratto alcune notizie da un trattato di *sir* Thomas Erskine, che fu segretario generale della Camera dei Comuni. Recentemente, in una seduta dei Comuni il *deputy speaker* (cioè il vicepresidente) che la presiedeva, dovendo risolvere un caso regolamentare, citò dal seggio presidenziale proprio il trattato dello Erskine. Questo dico per dimostrare l'autorità della fonte che cito.

A pagina 199 è detto fra l'altro che l'incompatibilità tra uffici extraparlamentari, specialmente quelli che sono assegnati dalla Corona (cioè dal potere esecutivo) o che comunque sono sotto il suo controllo, e l'appartenenza ai Comuni, è una questione di grande importanza costituzionale che implica, in particolare, le relazioni tra i Comuni e la Corona. La materia è stata sempre un punto importante di esame nella vita politica degli ultimi 4 secoli, ed è ancora l'oggetto di frequente legislazione. L'atteggiamento dei Comuni su una tale questione si è andato precisando man mano che si è sviluppato il controllo dei Comuni sul potere esecutivo.

Trattasi di un interessantissimo sviluppo. Prima, la fase del 1600, quando i Comuni, contro la Corona, cercavano di affermare il loro prestigio; poi la fase della seconda metà del secolo successivo, quando i Comuni erano diventati ormai un corpo potente, una istituzione dello Stato che non aveva più da temere dalla Corona una lotta aperta, tuttavia ne temeva le blandizie. Finalmente, la fase del secolo scorso, cioè dell'affermazione dei due principi fondamentali: divisione dei poteri, responsabilità ministeriale.

Considerando questi precedenti storici, non vi meraviglierà che tra gli uffici incompatibili col mandato parlamentare si cominciasse col comprendere gli uffici politici, cioè anche quella dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Poi, introdottasi la prassi che i membri del Governo dovessero appartenere o alla Camera dei Lords o a quella dei Comuni, allora, con delle leggi successive, si andò stabilendo il loro numero: durante la guerra 1914-18 il numero fu accresciuto, e così durante l'ultima guerra. Oggi, esso è stato portato a 62: quindi possono appartenere alla Camera dei Comuni non più di 62 tra ministri, sottosegretari e segretari parlamentari.

E veniamo agli uffici non politici. L'Erskine rileva che recentemente, cioè negli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

ultimi decenni, e ancor più negli ultimi anni, sono stati creati molti enti pubblici (*Public Authorities*) nei cui statuti legali è sempre ribadita l'incompatibilità assoluta — assoluta! — fra le loro cariche amministrative e direttive ed il mandato parlamentare, per quanto — aggiunge l'Erskine — non ve ne sarebbe bisogno, dato il principio fondamentale — e, come abbiamo visto, pluriscolare — del sistema costituzionale britannico.

Egli fa un'osservazione acutissima: per la verità, dice, l'amministrazione ordinaria di questi enti si svolge al di fuori anche dello stretto, continuo, permanente controllo ministeriale. Tuttavia, poiché vi è sempre un ministro che ne deve rispondere davanti al Parlamento, allora a quelle cariche amministrative e direttive, vi si arrivi per nomina ministeriale o per elezione, vi sia annesso un emolumento o non, non possono i membri della Camera dei comuni, in nessun caso, accedere.

Vi sono due eccezioni, e vi prego di considerarle: i commissioner di enti ecclesiastici e di enti di carità. Ma come ci si comporta in questi due casi? Questi commissioner di tutto il Regno Unito si riuniscono ed eleggono, ciascuna delle due categorie, un rappresentante al Parlamento, scelto nel loro seno stesso. Ma costoro — perciò, mai come in questo caso l'eccezione conferma la regola — vengono a prendere la posizione di quasi ministri, rispondono alle interrogazioni dei deputati e devono appartenere al partito di Governo. (*Commenti*).

Ed ancora un'altra situazione particolare merita di essere conosciuta, appunto per ribadire il concetto che sto svolgendo. Voi sapete che nessun membro della Camera dei comuni si può mai dimettere, può mai rinunciare al seggio, né per malattia e neanche per indegnità morale. Ed allora come si fa, quando per esempio un deputato, per ragioni di salute, vuole dimettersi da membro del Parlamento, o quando una commissione d'inchiesta — come è capitato tre anni fa ad un deputato laburista — dichiara l'indegnità morale di un membro a continuare a sedere nei Comuni? Ecco: vi sono due uffici, dipendenti dal cancelliere dello scacchiere, cioè dal ministro del tesoro; uffici di amministratore nominale di castelli reali; si tratta di uffici pubblici. Il deputato che vuol dimettersi, per esempio per ragioni di salute, fa domanda al ministro del tesoro per farsi nominare amministratore di un castello reale. E così immediatamente lo *Speaker* deve dichiararne la decadenza. (*Commenti*).

Come vedete, il sistema britannico, contrariamente a quello che qualcuno afferma, in questa questione non ammette deroga alcuna; ed è un sistema antico ma adattato ai tempi moderni. Infatti, egregi amici, specialmente in questi cinque ultimi anni di governo laburista, noi abbiamo assistito ad una vera rivoluzione sociale ed anche di rapporti giuridici in Inghilterra: ebbene, nelle corporazioni del ferro, dell'acciaio e del carbone è stato fatto divieto di nominare membri del Parlamento come pubblici amministratori.

QUARELLO. E i laburisti hanno perduto nelle ultime elezioni anche per questo.

PETRONI. Onorevole Quarello, io sto dicendo che in Inghilterra il sistema delle incompatibilità parlamentari è così rispettoso di certi principi costituzionali che non ammette alcuna eccezione; e neanche quando si è dovuto procedere alle socializzazioni si sono presi membri del Parlamento per metterli a capo delle cosiddette *Corporations*. È evidente, ed è corretto, come poco fa ho detto, che i laburisti mettessero a capo di quelle corporazioni elementi laburisti, e che i conservatori, or che sono andati al potere, abbiano cambiato gli elementi laburisti e vi abbiano messo quelli conservatori, ma ciò che ora sto sottolineando è che non si tratta mai di membri del Parlamento. Mi sembra perciò che la sua osservazione non calzi assolutamente. (*Interruzione del deputato Quarello*).

Esaminiamo ora la situazione dei ministri. Si dice: allora anche gli uffici ministeriali devono essere dichiarati incompatibili col mandato parlamentare. Ma, badate, con l'evoluzione, a cui accennavo pocanzi, del sistema costituzionale inglese, ed anche del nostro oramai da decenni, si ha ora la figura del ministro membro di una o dell'altra Camera, il quale è responsabile davanti al Parlamento. Non è, in altre parole, il caso dell'amministratore di un ente parastatale che faccia parte del Parlamento, senza poter esserne controllato se non attraverso un ministro; ma è il caso dei ministri direttamente controllati dal Parlamento. Ed al riguardo abbiamo l'istituto del voto di fiducia. Quindi, il caso dei ministri e dei sottosegretari non è analogo a quello degli amministratori degli enti parastatali.

Si è fatta poi l'obiezione che allora tra gli incompatibili bisognerebbe comprendere anche gli impiegati pubblici. Difatti, noi ci troviamo con un testo della Commissione in cui in alcuni articoli vengono dettate norme limitative per i pubblici impiegati che sono parlamentari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Ora, io vi debbo dire francamente la mia opinione su questo punto. Bisogna distinguere fra due categorie di incompatibilità: quella dei parlamentari amministratori di enti e società che sono in mano allo Stato e quella degli impiegati pubblici, professionisti, eccetera. Per questa seconda categoria, non ci si può dimenticare che al momento della presentazione della candidatura non vi era un sistema limitativo. Questo mi sembra che sia una obiezione molto forte, che non può essere sormontata. Non egualmente, invece, si può dire del deputato o del senatore che fosse, al momento della presentazione della sua candidatura, il presidente, il consigliere di amministrazione, il direttore generale, il sindaco di una banca I.R.I., per esempio, in quanto che egli doveva conoscere la contraddizione costituzionale tra queste cariche ed il mandato che chiedeva al popolo.

Ecco, quindi, la profonda distinzione che bisogna fare fra alcune incompatibilità parlamentari, aggiunte dalla Commissione, e la categoria che sola fu oggetto della mia proposta. In questa categoria, quella dei controllori-controllati, una volta accettato il principio, voi non avete bisogno di fare casistiche, perché tutto scaturisce naturalmente dal principio stesso; invece, nell'altro caso, voi dovete entrare nel *mare magnum* di una casistica che, in questo momento, non credo che sia opportuno affrontare. Tutt'al più sarà questione di legge elettorale, dove si parla di ineleggibilità.

Ho presentato poi un ordine del giorno contemporaneamente ad un emendamento soppressivo dell'articolo 6 del testo della Commissione che dice:

« I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma prestare assistenza o consulenza tecnica, a società o aziende industriali o commerciali, in vertenze o affari nei confronti dello Stato ».

Io ho chiesto la soppressione di questo articolo non perché dissenta dal principio, ma perché credo che in una legge non si debba stabilire una tale incompatibilità. Si tratta di una questione troppo ovvia di costume morale. Supponete nientedimeno che un deputato o senatore avvocato arrivi ad assumere una causa contro lo Stato? Ecco perché io ho presentato un ordine del giorno così concepito:

« La Camera,

esaminando le proposte di legge numeri 305, 1025 e 1325, nonché il testo proposto

dalla sua I Commissione sulle incompatibilità parlamentari:

ritenuto incontrovertibilmente basilare nella vita pubblica di un paese democratico il principio per cui i membri del Parlamento non debbono mai prestare patrocinio o consulenza professionale o qualsiasi altra forma di assistenza ad imprese economiche in vertenze e rapporti di affari che esse abbiano con lo Stato;

affida per sempre alla coscienza dei parlamentari la scrupolosa osservanza di una tale norma di condotta morale, conforme al loro altissimo ufficio di rappresentanti della nazione ».

Non vi è in alcuna legge straniera di incompatibilità parlamentare una clausola come l'articolo 6 della Commissione. Nella legge francese, che poco fa vi ho letto, troverete invece una norma che proibisce di affidare a deputati e senatori pratiche giudiziarie nell'interesse dello Stato, ed è evidente la ragione di una norma di questo genere.

Pertanto raccomando alla Camera di sopprimere l'articolo 6, approvando invece il mio ordine del giorno, che resterà come un monito ed un impegno d'onore per sempre. L'altro ramo del Parlamento potrà fare lo stesso per i suoi membri. E così noi non introdurremo in una legge dello Stato una qualche cosa che potrebbe essere interpretata in riferimento all'azione di qualcuno di noi.

Qualcuno considera questa legge come antipatica, in quanto che lederebbe, nelle intenzioni o nel fatto, la suscettibilità personale dei nostri colleghi che occupano quelle cariche che dovremmo dichiarare incompatibili con il mandato popolare. Ora, io non credo sia il caso. Questa non è una legge per mettere alla gogna qualcuno, questa è una legge della quale si potrebbe al massimo dire che è superflua, in quanto che si tratta di codificare un principio che è nell'essenza stessa del sistema costituzionale parlamentare. Ecco perché queste preoccupazioni che possono venire da una suscettibilità eccessiva, che tuttavia rispetto, sono preoccupazioni assolutamente infondate:

Onorevoli colleghi, questa discussione, come dicevo, la si fa tardi, purtroppo, nel Parlamento italiano. Perciò, se approveremo la legge, non vi deve essere alcun tentativo per rinviarne, come qualcuno vorrebbe, alla prossima legislatura l'applicazione. Indubbiamente vi saranno dei tentativi per questo, ma per conto mio fin d'ora protesto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Mi si dirà: ingenuo, stupido sei, perché fra approvazione della Camera e approvazione del Senato (col nostro sistema dell'obbligatorio passaggio attraverso una Commissione referente), e la possibilità ancora che torni alla Camera, arriveremo alla fine della vita di questo Parlamento: i mesi passano! Ebbene, io vi dico che se questo avverrà, sarà molto male per il Governo e per il partito di maggioranza. Perciò mi auguro assolutamente che non avvenga.

L'invito che da quest'aula rivolgo rispettosamente anche all'altra Camera è che non si dia ancora di più l'impressione al paese che si voglia rinviare la definizione di una questione definibilissima.

Una questione come questa è di capitale importanza non solo per i rapporti fra potere esecutivo e potere legislativo, non solo per il problema politico-morale che investe, ma anche per la direttiva generale di un partito e di un Governo, e perciò sarebbe stato desiderabile — non dirò altro — che l'onorevole Presidente del Consiglio fosse venuto a dire la sua autorevole opinione. Io sono sicuro, perché ci vuol poco a essere profeti, che egli non verrà; ma egli è non solo il capo del Governo, ma anche il *leader* del partito di maggioranza, io direi addirittura il *leader* della parte democratica, sinceramente e sanamente democratica del paese (*Commenti all'estrema sinistra*), e questa parte sinceramente e sanamente democratica del paese ha tutto l'interesse di consolidare le istituzioni democratiche e parlamentari.

Vedo però una situazione difficile, ed un'alta parola ed un autorevolissimo impegno che questa questione sarà risolta secondo quei principi che ho illustrato sarebbero necessari e quanto mai opportuni per chiarire qualche posizione che mi preoccupa. Poiché, se da ogni parte si dice di voler approvare questa legge, c'è tuttavia il duplice serio pericolo che attraverso certi emendamenti equivoci se ne voglia ridurre la portata e soprattutto si voglia evitare quell'applicazione immediata, che l'opinione pubblica chiede per poter dire che questo Parlamento vuole darsi finalmente quell'autodisciplina esemplare necessaria per inalzare il tono morale della nostra vita pubblica. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho ascoltato col massimo interesse i vari oratori che hanno portato il contributo della

loro dottrina e della loro esperienza all'esame delle linee generali che informano il disegno di legge, nel testo compilato dalla Commissione, e ho preso buona nota delle loro osservazioni, che si sono rivolte, più che altro, alla formulazione degli articoli. Infatti, ho dovuto constatare che in aula è avvenuto quello che si era già verificato in seno alla Commissione: quasi tutti gli onorevoli colleghi hanno riconosciuto l'opportunità, anzi, la necessità, di una legge che regolamenti, in modo preciso, la materia, così delicata e importante, delle incompatibilità parlamentari, e solo hanno fatto delle riserve, più o meno ampie, sulle norme contenute nei vari articoli della legge.

In proposito, dichiaro subito che la Commissione non presume affatto di aver compiuto un'opera perfetta, contro cui non sia possibile alcuna critica, mentre tutti sanno che le leggi, anche dopo che siano state approvate dai due rami del Parlamento, sono sempre perfezionabili.

Siccome però alcuni oratori hanno lamentato una certa debolezza del disegno di legge, che non avrebbe contemplato tutte le incompatibilità, mentre altri colleghi, non meno autorevoli, hanno lamentato un eccessivo rigorismo della legge, io penso che la Commissione si sia opportunamente mantenuta nel giusto mezzo fra i due poli contrastanti.

Solo pochissimi oratori si sono mostrati avversari in pieno al disegno di legge, ma, per la verità aritmetica, devo dire che essi si riducono a tre sui quindici oratori che hanno preso la parola in questo interessante dibattito. Infatti, il quarto autorevole critico, l'onorevole Corbino, ha finito col dichiarare la sua adesione alle linee generali della legge; e dei tre rimasti, l'ultimo in ordine di tempo, l'onorevole Giannini, pure con tutte le sue argute critiche alla legge, ha finito col chiedere il rinvio della proposta di legge alla Commissione, per un più approfondito esame, il che significa che, alla fin fine, lo stesso autorevole amico ritiene opportuna una legge che regolamenti la materia delle incompatibilità parlamentari. E siccome, poi, tanto l'onorevole Corbino quanto l'onorevole Giannini si sono mostrati preoccupati per l'avvenire del Parlamento italiano, da cui la nostra legge allontanerebbe i migliori, debbo affrettarmi a rassicurarli su tale punto, perché la legge non impedisce ai competenti di sedere nel Parlamento, ma vuole solo eliminare duplicità di incarichi fra loro contrastanti. Il che è cosa ben diversa. Né si dica che, impedendosi ai parlamentari di conservare i posti direttivi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

in società o in enti pubblici o privati, si tolgono a questi enti le « penne maestre », poiché non è rispondente al vero l'affermazione che, all'infuori dei parlamentari, la nostra terra sia povera di competenze. Per fortuna in Italia non vi è solo il quasi migliaio di parlamentari che possa portare innanzi un ente o una società, pur ammesso, per ipotesi, che tutti i parlamentari abbiano tali specifiche attitudini. Vi sono invece uomini preparati, in ogni campo della scienza e dell'attività industriale, che possono benissimo sostituire i parlamentari che attualmente detengono cariche che la legge dichiarerà incompatibili con il mandato parlamentare. Del resto, per quanto mi consta, questi incarichi non sono numerosi.

All'onorevole Guglielmo Giannini che, dopo averci accusato di volere impoverire il Parlamento di uomini colti e preparati, ci rimprovera poi aspramente l'eccezione fatta in favore dei professori universitari, che, per definizione, rappresentano il fiore della cultura e della competenza, in ogni ramo, rivolgo cordiale preghiera perché si metta d'accordo con se stesso, in quanto i due termini dell'accusa sono fra loro apertamente contrastanti. Ma è d'uopo lasciare ai suoi dubbi amletici l'ottimo amico onorevole Giannini, con cui sarebbe tanto gradito intrattenersi, poiché urge da presso l'onorevole Chiaramello, il quale, impostata la sua critica su di un piano politico-giuridico, ci accusa nientemeno di avere violato la Costituzione e ci avverte che nulla di simile si è mai verificato nei paesi civili.

Ed allora, per ciò che riguarda il primo appunto, debbo dire all'ottimo amico: « ritorni a sua scienza », rilegga gli articoli 2 e 3 della Costituzione da lui inopportuno richiamati, e si convincerà che noi non ci siamo mai sognati « di creare ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscano l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica » contro la norma della Carta costituzionale, che abbiamo sempre avuto presente, ma abbiamo solo cercato di « determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore », determinazione questa che, esplicitamente, l'articolo 65 della Carta costituzionale affida alla legge. Se non vi siamo riusciti appieno, provveda pure l'Assemblea.

Per quanto riguarda, poi, l'esempio dei sistemi adottati dai paesi più evoluti, una breve esposizione di legislazione comparata varrà a dimostrare che, in tutti i paesi civili, il legislatore ha avuto cura di stabilire, oltre

le varie cause di ineleggibilità alle funzioni parlamentari, anche le incompatibilità fra la funzione altissima del legislatore e quella di altri organi dell'attività pubblica e privata.

In rispondenza al pensiero espresso da eminenti cultori di materie amministrative e ad un largo movimento di idee, agitato nella pubblica opinione, si è ovunque cercato di impedire che i componenti i due rami del Parlamento fossero distratti dal loro diuturno lavoro, a causa di altri incarichi, elettivi o meno, e si è avuto cura di impedire la coesistenza, nella stessa persona, di mandati tra loro contrastanti.

Per scendere al concreto, ricorderò la legislazione di alcuni paesi, che da più lungo tempo vivono in regime parlamentare, e così vedremo che la regolamentazione delle incompatibilità parlamentari è stata ovunque adottata, senza che vi sia stato bisogno di manovre scandalistiche, che, evidentemente, non possono costituire la base di una legge qualsiasi.

In Inghilterra si distingue la *total disqualification* e la *partial disqualification* che, solo fino ad un certo punto, corrispondono alla nostra distinzione fra ineleggibilità e incompatibilità.

La *total disqualification* riguarda un certo numero di « nuove funzioni » cioè di funzioni create posteriormente al 25 ottobre 1705, ed implica una assoluta inconciliabilità tra la qualità di funzionario e l'attività di deputato.

La *partial disqualification* invece concerne le antiche ed alcune nuove funzioni, ma solo impone l'obbligo al deputato, che accetta la nomina ad incarico pubblico, di sottomettersi ad una rielezione.

Il funzionario rieletto può però esercitare il mandato parlamentare.

Negli Stati Uniti d'America, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce che nessun senatore o deputato può ottenere la nomina ad un servizio civile, dipendente dallo Stato, durante il periodo del mandato parlamentare, né può essere membro di una delle due Camere chi è incaricato di un servizio per conto dello Stato.

L'incompatibilità è assoluta ed investe tutti i funzionari, sia civili che militari, compresi i funzionari dell'ordine giudiziario. E non vi è distinzione alcuna tra funzionari nominati dal Presidente o da un capo servizio oppure dalla commissione per il servizio civile.

Nella Svizzera l'articolo 77 della Costituzione stabilisce l'incompatibilità tra la carica di consigliere nazionale e quella di consigliere degli Stati, di consigliere federale e di impiegato nominato dal consiglio federale. Una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

modifica di tale articolo, approvata dal consiglio nazionale, veniva respinta dal referendum popolare.

L'articolo 97 dispone che « i membri del consiglio federale non possono avere alcun altro impiego, sia esso al servizio della confederazione o di un cantone, né possono esercitare alcuna professione o industria »,

Infine, l'articolo 108 stabilisce che i membri dell'assemblea federale e del consiglio federale, ed i funzionari nominati da questo consesso, non possono far parte del tribunale federale. Anche per questo alto collegio è richiesto che i membri non abbiano alcuna altra carica e non esercitino alcuna altra professione od industria.

Nel Belgio, l'articolo 238 del codice elettorale stabilisce che i membri delle camere legislative non possono essere, nello stesso tempo, funzionari od impiegati dello Stato, ministri dei culti, con retribuzione a carico dello Stato, avvocati di pubbliche amministrazioni o commissari governativi presso società anonime.

Inoltre, lo stesso codice all'articolo 239 stabilisce che « i membri delle Camere possono adempiere a funzioni retribuite dallo Stato, solo dopo un anno dalla cessazione del mandato politico, fatta eccezione per gli agenti diplomatici, i governatori ed i cancellieri della provincia ».

In Olanda, l'articolo 96 della Costituzione limita l'incompatibilità di un membro degli stati generali alle funzioni di vice presidente o di membro del Consiglio di Stato, di procuratore generale, avvocato generale o membro della Corte dei conti o di commissario reale delle province.

La Costituzione prevede la estensione, per legge, della incompatibilità di altre funzioni. Inoltre, in forza di un decreto del 5 febbraio 1868, i funzionari, eletti ad una delle due camere, vengono sospesi d'ufficio dal loro impiego per tutta la durata del mandato parlamentare.

In questo caso il loro trattamento economico viene ridotto alla metà.

Cito, per ultima, la legislazione francese, sia perché è la più recente — in quanto rimonta al gennaio del 1950 — sia per l'influenza che essa chiaramente ha esercitato sulle varie proposte sintetizzate nel testo compilato dalla Commissione.

In Francia, dunque, la legge 6 gennaio 1950 sancisce la incompatibilità fra il mandato parlamentare e l'esercizio di funzioni pubbliche, retribuite sul bilancio dello Stato.

Pertanto il funzionario, eletto deputato all'assemblea nazionale o membro del Consiglio della Repubblica o dell'assemblea dell'*Union française* è sostituito, nelle sue precedenti funzioni, se, negli otto giorni successivi alla convalida, non avrà dichiarato di non accettare il mandato affidatogli. Reciprocamente è stabilito che il parlamentare, nominato ad una funzione pubblica retribuita sul bilancio dello Stato, cessa di appartenere all'assemblea, di cui fa parte, per il fatto stesso della sua accettazione.

L'articolo 12 della legge dichiara incompatibili con i mandati elettivi le funzioni di direttore, amministratore, membro del consiglio di vigilanza o gerente nelle società, imprese, o stabilimenti cui lo Stato assicuri vantaggi, sotto qualsiasi forma, o nelle aziende nazionali.

Sono assimilate a tali funzioni quelle esplicitate, presso tali enti, in modo permanente e con remunerazione fissa, a titolo di consulenza giuridica o tecnica. Conseguentemente l'eletto che esplicava una di tali funzioni, dovrà, entro otto giorni dalla convalida, dimostrare di avere dato le dimissioni, altrimenti sarà dichiarato dimissionario di ufficio.

L'articolo 13 fa divieto al parlamentare di accettare una funzione qualsiasi in enti che abbiano esclusivamente finalità finanziarie e facciano pubblico appello al risparmio e al credito.

È poi vietato ai parlamentari di lasciar figurare il proprio nome su documenti pubblicitari, concernenti una impresa finanziaria, industriale o commerciale, e sono comminate pene non lievi a carico di dirigenti di società del genere che lascino figurare il nome di un membro del Governo o di un parlamentare, con menzione della rispettiva qualità, su annunci o fogli pubblicitari, nell'interesse della società che essi dirigono.

Vietato, dall'articolo 18, il cumulo del mandato in più assemblee, è sancito, dall'articolo 19, il divieto ai membri del Governo di assumere la carica di amministratore di una impresa nazionale, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle funzioni governative.

In Italia la questione delle incompatibilità parlamentari è stata largamente dibattuta, fin dall'unificazione della nazione, come ha tanto efficacemente ricordato l'onorevole Costa. Ed è a tutti noto quanto hanno scritto sulla *vexata quaestio* maestri quali l'Orlando, il Ranalletti, il Romano, il Tambaro e don Luigi Sturzo, citati da molti oratori che mi hanno preceduto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Nel 1889 Ignazio Tambaro, in un suo scritto, si scagliava contro il dilagare del parlamentarismo e osservava che « mentre le funzioni costituzionali perdono il loro credito agli occhi del popolo, i singoli membri delle assemblee parlamentari sono fatti segno ai più atroci sospetti e sono accusati di illeciti rapporti col potere esecutivo ».

Prima di lui il Minghetti — analizzando, nel lontano 1882, alcuni mali del sistema parlamentare allora vigente — deplorava la presenza dei magistrati e degli uomini di affari alla Camera, mentre aveva espresso precedentemente il suo pensiero favorevole ad una riforma della legge sulle incompatibilità parlamentari, durante la discussione della legge del 1877.

Il pensiero dominante in quegli anni, ormai lontani, era che le incompatibilità parlamentari dovessero rappresentare uno dei più indispensabili freni morali per il retto funzionamento di un buon regime rappresentativo. Infatti la prima valida garanzia che deve offrire un consesso legislativo è che ognuno dei suoi componenti sia, in ogni modo e in ogni caso, indipendente, sicché per nessuna ragione la pubblica opinione possa sospettare della sincerità del suo voto.

Conseguenza di questo concetto fondamentale fu anche allora la tendenza costante ad estendere la serie delle incompatibilità, sicché, dalla legge del 17 dicembre 1860, che affermava l'ineleggibilità dei pubblici funzionari, salvo alcune eccezioni, si passò ad una nuova causa di incompatibilità, quella per affari, che ebbe la sua origine dall'ordine del giorno degli onorevoli Biancheri e Mari, del 17 luglio 1864, in seguito ai risultati della inchiesta sulle Meridionali.

Le varie incompatibilità furono successivamente sancite dalla legge 13 maggio 1877 che costituisce la prima legge organica in materia, cui seguì l'altra del 5 luglio 1882 sulle incompatibilità amministrative. Tutte le varie norme furono poi conglobate negli articoli 82 e 91 del testo unico della legge elettorale politica, del 28 marzo 1895, che a sua volta fu sostituita dalla legge del 1919, con cui venivano ammessi alla Camera funzionari fino al numero massimo di 40, e si limitava l'intervento dei magistrati di Cassazione e di appello e dei professori universitari a 10 per ognuna delle due categorie, con l'obbligo del sorteggio in caso fosse risultato eletto un numero superiore. I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, non potevano ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Fino al 1923 i criteri fondamentali che regolavano le cause di incompatibilità si sostanziavano principalmente nel criterio che non si potesse essere contemporaneamente deputato e pubblico funzionario, sia per la inconciliabilità materiale di tali uffici, sia per timore che l'eleggibile potesse esercitare una pressione indebita sul corpo elettorale e, una volta eletto, non avesse piena libertà e indipendenza nell'esercizio del mandato parlamentare.

Il testo unico del 1919 venne modificato dal successivo del 31 dicembre 1923, n. 2694, il quale fu meno rigido del precedente, in quanto limitò le incompatibilità ai prefetti, ai funzionari di pubblica sicurezza, ai capi e segretari di gabinetto e ai funzionari del pubblico ministero. Per gli altri funzionari, eletti deputati, stabiliva il collocamento obbligatorio in aspettativa, senza stipendio, facendo eccezione per i magistrati del Consiglio di Stato, per quelli di Cassazione e di appello, per l'avvocato generale erariale, per l'avvocato generale militare ed infine per gli ufficiali superiori e per i professori universitari e di istituti superiori. Consolidatasi la dittatura e venuto meno il regime parlamentare, il testo unico del 2 settembre 1928 n. 1993 aboliva tutte le disposizioni sull'incompatibilità parlamentare, lasciando ferma soltanto la incompatibilità tra l'ufficio di senatore e quello di deputato, prevista dall'articolo 64 dello statuto allora vigente.

La legislazione in vigore ha già fissato alcune incompatibilità, che sono fondamentalmente contemplate dagli articoli 104, 122, 134, 84 e 65 della Costituzione. In virtù di tali disposizioni non si può essere contemporaneamente membro del Parlamento e appartenere al consiglio superiore della magistratura, a un consiglio regionale o alla Corte costituzionale; non si può appartenere contemporaneamente alla Camera e al Senato, né, infine, è compatibile l'ufficio di Presidente della Repubblica con quello di deputato o senatore. L'articolo 65 della Costituzione, poi, demanda, come abbiamo già visto, alla legislazione ordinaria la determinazione degli altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le prime norme che concretano tali casi si trovano nel testo unico delle leggi elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1948 negli articoli, 5, 6, 7 e 8, le cui disposizioni, dalla successiva legge 6 febbraio 1948, vennero estese anche alla elezione dei senatori. Le incompatibilità sancite nella citata legge riguardano le cariche di consigliere regionale, di presidente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

dalla deputazione provinciale, di sindaco di un capoluogo di provincia, che non possono coesistere con quella di deputato o senatore. In questi casi la incompatibilità non è basata su un contrasto di interessi, ma su una impossibilità di disimpegnare efficacemente le due cariche: si è anche voluto impedire che un cumulo di cariche, tutte per sé rilevanti, possa dare al titolare un peso preponderante nella vita pubblica, che, in un regime veramente libero e democratico, deve essere impedito. Altre incompatibilità riguardano il funzionario alle dirette dipendenze del potere esecutivo, i magistrati, gli ufficiali delle forze armate, i diplomatici in attività di carriera. Un'ultima categoria di incompatibilità è stabilita nell'articolo 8 del citato testo unico e riguarda tutti coloro che siano vincolati, in proprio o quali rappresentanti di società o imprese, con lo Stato per contratti di varia natura. La base razionale della norma è qui evidente: si è voluto impedire che un legislatore, impegnato in imprese private, possa favorire interessi privati, a danno degli interessi della collettività. A sua volta, un'ultima legge — quella che stabilisce l'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento — ha esaminato di scorcio la questione delle incompatibilità parlamentari, ma ha ritenuto di non poter apportare modifiche alle incompatibilità stabilite dalla legge elettorale e solo ha sancito il divieto di cumulo, con l'indennità parlamentare, di eventuali proventi derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato o da enti pubblici e privati, collegati col pubblico erario per vario titolo.

Si era a questo punto della legislazione vigente in materia, quando l'onorevole Petrone presentava la sua proposta di legge, annunciata il 29 gennaio 1949. Con essa il presentatore si prefiggeva lo scopo di eliminare alcune situazioni che a lui sembravano giuridicamente anormali. Infatti egli affermava: « Contraddice a un buon ordine costituzionale il fatto che deputati e senatori, cui è affidato anche il compito di esercitare una funzione di sindacato e di controllo sul potere esecutivo e su tutta la pubblica amministrazione, vengano chiamati, proprio dal potere esecutivo, a occupare cariche in organi sottoposti al controllo del Parlamento ». Perciò l'onorevole Petrone, nell'articolo 1 del suo disegno di legge, sanzionava il divieto ai membri del Parlamento di ricoprire cariche amministrative, conferite dal Governo, in enti o in società in cui tali nomine spettano al potere esecutivo, mentre, nel secondo arti-

colo, riproduceva il divieto, sancito nella legge elettorale, per i parlamentari, di ricoprire cariche in enti o società aventi rapporti economici o finanziari con lo Stato. Analogo contenuto aveva un secondo progetto di legge presentato dall'onorevole Bellavista, il 31 gennaio 1950, con questa sostanziale differenza: che il divieto colpiva non solo i membri del Parlamento, ma anche i funzionari dello Stato.

Infine, una terza proposta di legge, portante la firma dell'onorevole Vigorelli e di altri onorevoli colleghi, veniva annunciata il 1° giugno 1950. Quest'ultimo progetto, di portata più ampia degli altri due, mirava ad impedire che il membro del Parlamento potesse ricoprire cariche retribuite dalla pubblica amministrazione. Teneva, poi, ad impedire che i pubblici impiegati, assunto il mandato parlamentare, potessero avvalersene per conseguire vantaggi di carriera, ed ancora escludeva che i magistrati potessero esercitare contemporaneamente le due funzioni di legislatore e di giudice. Riconfermata l'incompatibilità tra la funzione parlamentare e le cariche amministrative, di qualsiasi genere, in enti, società o imprese, in cui lo Stato abbia un proprio interesse, sanciva il divieto assoluto ai membri del Governo di ricoprire cariche amministrative in enti o società, prima della decorrenza di un certo periodo dalla cessazione delle funzioni di Governo. Da ultimo, la proposta di legge demandava alla Giunta delle elezioni di ciascun ramo del Parlamento la funzione di inchiesta sulle accuse attinenti alla moralità politica di membri del Parlamento e del Governo, ed il giudizio sulla incompatibilità fra le funzioni parlamentari e le attività precedentemente indicate.

I tre disegni di legge, venuti all'esame della I Commissione, furono attentamente esaminati e unificati in un unico testo coordinato. Dal progetto di legge Bellavista fu stralciata la parte che riguarda i funzionari dello Stato, che, costituendo un testo a sé stante, trovasi ancora all'esame della I Commissione, in sede referente.

Come gli onorevoli colleghi hanno rilevato, il testo unificato afferma il principio basilare che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, di qualsiasi specie, in enti pubblici o società private, per designazione del Governo. La norma ha lo scopo, come si è già detto, di impedire che colui cui è affidata una funzione di controllo sulla pubblica amministrazione e sugli enti privati, in cui lo Stato abbia interesse, assuma in pari tempo la funzione del controllato. Ma poiché il divieto non avrebbe ragione di essere, ove non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

sia in gioco un interesse economico, sono state escluse dal divieto le cariche in enti culturali ed assistenziali, sempre quando ad esse non siano attribuiti compensi o emolumenti di qualsiasi genere.

Si intende, poi, che il Parlamento ha sempre facoltà di affidare ai propri membri incarichi di ogni genere, poiché, in tal caso, la volontà sovrana del Parlamento elimina ogni incompatibilità.

L'articolo 2 tende ad impedire che i membri del Parlamento possano avvalersi della carica per conseguire vantaggi di carriera, od anche per essere favoriti nei trasferimenti. Si è fatta solo eccezione per i trasferimenti deliberati da corpi accademici, per cui la Commissione ha ritenuto di dover lasciare ampia facoltà a tali corpi, nell'interesse della cultura e della scienza.

Per parificare poi la condizione dei magistrati a quella dei funzionari dello Stato, eletti al Parlamento, si è stabilito con l'articolo 3, che tutti i dipendenti dello Stato, per l'intera durata del mandato parlamentare, debbono essere collocati in congedo straordinario, a tutti gli effetti di legge. Anche qui si è fatta eccezione per i membri di corpi accademici, tenuto conto delle possibilità, per essi, di adempiere alle loro funzioni durante l'esercizio del mandato parlamentare, ed anche per impedire che i professori universitari, una volta eletti membri del Parlamento, abbandonino la loro attività scientifica.

GIANNINI GUGLIELMO. Con questo, ella non fa che ripetere le argomentazioni che io ho controbattuto!

QUINTIERI, *Relatore*. Può darsi. Ma siccome ho notato un contrasto nel suo intervento, ho voluto rimarcarlo.

È bene poi dire all'Assemblea che tale articolo 3 è stato quello che ha dato luogo ai maggiori contrasti in seno alla Commissione, e tiene tuttora divisi teorici e pratici delle discipline amministrative, che partono da concezioni diametralmente opposte: alcuni vorrebbero che i pubblici impiegati, una volta eletti al Parlamento, fossero collocati in aspettativa d'ufficio, senza la concessione di alcun assegno. Precedenti vi sono, in tal senso, come abbiamo visto, tanto nella legislazione di altri Stati, quanto nella nostra legislazione.

Contro questo rigorismo, che a me sembra eccessivo, si osserva che il funzionario, deputato o senatore, con l'elezione non tronca il rapporto di impiego, e basta quindi questa continuazione del rapporto a disciplinare la corresponsione dello stipendio, che non viene corrisposto al funzionario soltanto per l'effet-

tiva prestazione d'opera, ma anche per quanto egli compie, fuori delle ore di ufficio, per il completamento delle sue cognizioni e della sua cultura, perfezionamento che la vita parlamentare non gli impedisce, ma anzi favorisce in tutti i modi.

Ed a questa conclusione è giunta, non senza vivi contrasti, la Commissione, la quale, imponendo l'obbligo del collocamento in congedo straordinario, per tutti i dipendenti dello Stato eletti al Parlamento, ha creduto di eliminare un contrasto che si verificava fra i funzionari in genere ed i magistrati, e ha creduto inoltre di tutelare gli interessi della pubblica amministrazione.

Che vi sia riuscita in pieno, è molto discutibile, poiché la differenza tra l'intero stipendio, che viene corrisposto al funzionario in attività di servizio, e quello che viene corrisposto al funzionario in congedo straordinario, è addirittura irrilevante, e quindi l'amministrazione è sempre costretta a corrispondere un compenso per un'opera che non viene, in alcun modo, prestata.

Ma allora, non resterebbe che proporre l'esclusione di ogni assegno; soluzione che, come abbiamo già detto, la Commissione a maggioranza ha respinto.

Circa la eliminazione del contrasto tra la condizione fatta ai magistrati ed ai funzionari dello Stato, occorre fare alcune brevi considerazioni. Come si è già detto, nei vari progetti, per i magistrati, si chiedeva il collocamento in aspettativa.

Si è però osservato da alcuni che tale norma impedirebbe la corresponsione dello stipendio ed ogni possibilità di promozione.

Per ciò che riguarda lo stipendio, l'obiezione non ha alcun fondamento, poiché la norma dell'articolo 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati — che escludeva lo stipendio nel caso di collocamento in aspettativa, in seguito all'elezione a deputato — fu abrogata dal successivo regio decreto 26 luglio 1929, n. 1988. Ed ancora, l'articolo 63 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26, portante norme per l'elezione dei deputati, ha precisato che: « i magistrati in aspettativa », in seguito alla elezione, conservano « il trattamento di cui godevano », e l'articolo 10 dell'ultima legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha stabilito il trattamento economico della magistratura, ha precisato che non esiste alcun divieto di cumulo tra lo stipendio e le indennità parlamentari. Quindi non vi è alcun dubbio che il magistrato deputato,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

anche se collocato in aspettativa, conserva sempre lo stipendio.

Diverso, invece, è il caso per ciò che riguarda le promozioni. Infatti, il citato articolo 81 del testo unico 30 dicembre 1923 stabilisce che: « il tempo trascorso in aspettativa, per mandato politico, è computato solo agli effetti degli aumenti periodici di stipendio ». E pertanto è chiaro che il collocamento in aspettativa impedirebbe, per i magistrati, le promozioni per anzianità, che invece sono consentite dall'articolo 98 della Costituzione. Ma, a guardare a fondo la cosa, nemmeno il collocamento in congedo straordinario equipara la condizione dei magistrati a quella dei funzionari statali, poiché l'ordinamento giudiziario vigente, approvato col regio decreto 30 gennaio 1944, n. 12, stabilisce, all'articolo 131, che « la sola anzianità non costituisce titolo per la promozione ».

Il contrasto tra tale norma ed il disposto dell'articolo 98 della Costituzione è evidente, ed è necessaria, a mio modesto avviso, una nuova disposizione di legge per eliminarlo.

Un'ultima osservazione su questo argomento, di così notevole rilievo, viene spontanea se si considera la situazione speciale in cui verrebbero a trovarsi, con l'obbligo del collocamento in congedo straordinario, pochi magistrati che sono soli nell'altissima posizione che occupano.

Mi riferisco al primo presidente ed al procuratore generale della Cassazione, al presidente del Consiglio di Stato ed a quello della Corte dei conti, ed infine all'avvocato generale erariale che, non avendo sostituti, si troverebbero costretti a non potere accettare il mandato parlamentare.

Come si vede, esistono alcune difficoltà, di notevole rilievo, che è mio dovere prospettare all'Assemblea, cui spetta la definitiva formulazione delle norme della legge.

Per i funzionari, in genere, aggiungo che la norma attualmente vigente è quella della legge elettorale politica 5 febbraio 1948, n. 26, che all'articolo 5 stabilisce: « Gli impiegati eletti deputati, ove lo richiedano, sono collocati in congedo straordinario, per tutta la durata del mandato parlamentare ».

Pertanto il funzionario, eletto al Parlamento, ha « facoltà » e non « obbligo » di chiedere il collocamento in congedo straordinario, che gli dà diritto allo stipendio intero, escluso il solo supplemento di servizio attivo, ove esista.

Ma, trattandosi di una facoltà e, non di un obbligo, può darsi che il funzionario non chieda il collocamento in congedo straordi-

nario, durante l'espletamento del mandato parlamentare e quindi percepisca non solo lo stipendio, ma anche tutte le indennità ed i diritti accessori inerenti al proprio ufficio, come se prestasse regolare servizio, senza prestarne invece alcuno. Di qui le proteste di autorevoli cultori di discipline amministrative e di gran parte del pubblico, che la Commissione ha tenuto nel debito conto formulando l'articolo 3 del disegno di legge, che non riesce però a tutelare appieno gli interessi della pubblica amministrazione.

Avviandomi al termine di questa rapida disamina, osservo che gli articoli successivi non hanno subito notevoli emendamenti, ad opera della Commissione, tranne l'articolo 6, in quanto si è ritenuto di dovere impedire ai parlamentari soltanto il patrocinio di imprese commerciali od industriali, in cause od affari interessanti lo Stato, e non anche la difesa di privati cittadini, trattandosi, in questi casi, il più delle volte, di interessi di entità trascurabile.

Si sono poi eliminati gli articoli 9, 11, 12 e 13 poiché le ipotesi previste dall'articolo 9 — di parlamentari, cioè, che diano il loro nome ad annunci reclamistici in favore di imprese finanziarie, industriali o commerciali — sono sembrate, se non addirittura inverosimili, per lo meno molto rare a verificarsi.

Per ciò che riguarda poi gli altri tre articoli si è ritenuto che la materia da essi regolata sia di competenza esclusiva della Giunta del regolamento.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge, così emendato dalla Commissione, è venuto all'esame dell'Assemblea, che ha già espresso, a mezzo di suoi autorevoli rappresentanti, i suoi punti di vista sulle linee generali della legge.

Nessuno può porre in dubbio il diritto dell'Assemblea di determinare le cause di incompatibilità con le funzioni legislative, che è sancito, in modo preciso, dall'articolo 65 della Costituzione. Né ad alcuno può venire in mente di sostenere che le limitazioni finiscano con l'ostacolare il diritto di scelta dell'elettore. Se il parlamentare fosse il mandatario dell'elettore, non vi è dubbio che la difficoltà potrebbe sorgere; ma, invece, l'eletto è il rappresentante della intera nazione e quindi la sua capacità deve essere considerata in funzione degli interessi della collettività.

Nè vale obiettare, come faceva il Cavallotti durante la discussione della legge del 1877, che « per quanto si moltiplichino le distinzioni e le sottigliezze, fu e sarà sempre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

un problema vago, inafferrabile, insolubile, come la coscienza umana, il ridurre a criteri positivi, a cifre, a categorie le qualità morali. Il metro per misurarle non è stato ancora trovato. Nessuna legge — aggiungeva l'oratore — arriverà mai a stabilire tassativamente il punto preciso dove comincia e dove finisce, nel fondo della coscienza del deputato, il conflitto fra gli opposti doveri di un doppio ufficio ».

Nessuno, diciamo noi, ha mai pensato che la legge possa fare un sondaggio nelle coscienze umane. La legge soltanto può e deve prevedere che, in taluni casi, una duplicità di funzioni, affidate all'istessa persona, può far sorgere un conflitto di interessi, e tale conflitto, appunto, deve cercare di eliminare.

Essendo questa la base razionale della legge, è evidente che essa non getti alcuna ombra di sospetto sulla moralità dei parlamentari, in quanto tende solo ad impedire il conflitto che, per qualsiasi causa, possa sorgere nella coscienza dell'eletto, indipendentemente dall'esito di tale conflitto.

Ecco perché tutti i paesi civili, specialmente quelli che da più tempo si reggono con le libere forme rappresentative, accolgono e codificano le norme sulle incompatibilità parlamentari. Solo le dittature, come accadde anche tra noi, le limitano e le sopprimono addirittura.

Pertanto, poiché a noi sembra che le norme contenute nel disegno di legge siano rispondenti al duplice scopo di elevare sempre più l'altissima funzione del legislatore e di impedire che ombre, di qualsiasi genere, possano offuscare la personalità dei membri del Parlamento, ne proponiamo, con sicura coscienza, l'approvazione. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il così ampio dibattito che si è svolto nell'aula in merito a questa iniziativa di legge, sulla quale hanno esposto il loro punto di vista numerosi autorevoli parlamentari di pressoché tutti i settori dell'Assemblea, dopo l'ampia, lucida, esauriente esposizione dell'onorevole Quintieri, che ha così coronato la sua nobile fatica di relatore di questa difficile legge, poco rimane da aggiungere a chi ha l'onore di parlare per esprimere il parere del Governo.

Le proposte di legge che sono ora all'esame del Parlamento sono state riunite in un

testo coordinato, che rappresenta, nel suo insieme, un progetto di iniziativa parlamentare. Ciò è stato, da parte di qualcuno, lamentato, da parte di qualche altro esaltato. In particolare, ieri, nel suo sereno ed efficace intervento, l'onorevole Costa ha lamentato che in questa materia sia mancata una iniziativa governativa; e la lamentela è venuta anche da altre parti, da ultimo dal collega onorevole Petrone.

Se la cosa si considera da lontano, come ieri ha fatto l'onorevole Costa, andando a risalire anche al di là del periodo di vita dell'attuale legislatura, devo dire che simile affermazione non corrisponde esattamente a verità.

In realtà non è questa, certo, la prima volta che si discute di incompatibilità parlamentari, non foss'altro perché, senza andare a ritroso nel tempo (come parecchi tra gli intervenuti in questa discussione hanno fatto) basta ricordare che abbiamo una legge elettorale che fu approvata dall'Assemblea Costituente, nella quale legge sono varie norme — note a tutti i colleghi — che le incompatibilità parlamentari in certa misura disciplinano: l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 8 del testo unico della legge elettorale vigente; e vi sono anche altre norme, che in altri settori sono state emanate, e che poco fa anche il relatore ha ricordato.

Il Governo prese, dunque, delle iniziative, perché la legge elettorale, come i colleghi ricordano, fu, appunto, di iniziativa governativa. Su tali proposte si discusse in Assemblea, e si formò in tal modo la volontà sovrana del Parlamento. Mi piace ricordare, a puro titolo di esempio, che, in sede di Assemblea Costituente, nella seduta del 16 dicembre 1947, proprio sul problema dei controllori e dei controllati si discusse, e vi fu chi propose — precisamente, l'onorevole Bovetti — che talune norme del progetto governativo — in cui si parlava di ineleggibilità — venissero invece trasformate, parlandosi di incompatibilità. L'Assemblea discusse a lungo al riguardo e pronunciò la sua decisione sovrana, a cui si informò il testo della legge elettorale.

Dunque, ripeto, il Governo prese a suo tempo l'iniziativa, tanto che esiste già una norma di legge che questa materia disciplina; e non posso trascurare di ricordare anche la legge del 9 agosto 1948, che noi stessi in quest'aula abbiamo approvato, e dove (anche qui dopo tutta una serie di discussioni e di alterne opinioni) inserimmo una certa norma di notevole rilievo, sia pure limitatamente al trattamento economico dei deputati che ricoprono altri incarichi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Dunque, una disciplina c'è, dunque il Governo ha già fatto il suo dovere.

Esisteva un dovere del Governo, così come qualcuno opina, di presentare ulteriori proposte per inasprire quel sistema di incompatibilità che l'Assemblea Costituente, in certa misura, aveva stabilito? Le opinioni, al riguardo, sono divise. V'è chi si è compiaciuto che il Governo ciò non abbia fatto, ed è stato in modo particolare l'onorevole Vigorelli; vi sono colleghi che, viceversa, se ne sono lamentati, e in modo particolarmente notevole ed accorato se ne è doluto poco fa l'onorevole Petrone, il quale ha parlato anche di un ostentato disinteressamento del Governo in relazione alla sua proposta di legge, e ha espresso un vivo rammarico perché qui questa sera non sia il Presidente del Consiglio, in luogo del modesto sottosegretario che ha l'onore di rappresentare il Governo. Mi permetta l'onorevole Petrone di richiamare alla sua attenzione un fatto che certamente gli è sfuggito: proprio oggi nell'altro ramo del Parlamento si conclude la discussione del bilancio degli esteri, ed io ritengo che l'onorevole Petrone il quale sa bene che a conclusione di questo bilancio deve seguire l'intervento del Presidente del Consiglio nella sua veste di ministro degli esteri, non potrà nella sua sensibilità non essere persuaso che, per quanto grande sia l'importanza di questa legge, assai più importante in questo momento per il paese è la nostra politica estera, di cui deve rispondere, ripeto, il Presidente del Consiglio nella veste di ministro degli esteri. (*Interruzione del deputato Petrone — Commenti*).

Mi duole che l'onorevole Petrone non sia d'accordo su ciò. Comunque, a prescindere da questo rilievo, che non voleva essere, nel mio spirito, di carattere polemico, e che se carattere polemico ha assunto non lo ha assunto certo per mia volontà, v'è una ragione di fondo, una ragione di sostanza che, a mio giudizio, impediva che in questa materia intervenisse una iniziativa governativa; una ragione che in questa materia imponeva, così come opportunamente ha sottolineato l'onorevole Vigorelli, che l'iniziativa legislativa provenisse dal Parlamento medesimo.

Siamo, in sostanza, di fronte ad una questione di distribuzione di compiti, di equilibrio fra i poteri: lo ha detto molto bene, poco fa, lo stesso onorevole relatore. Ebbene, quando si tratta di giudicare se si addica o non si addica ad un membro del Parlamento una determinata attività, sovrano nel giudicare a questo riguardo deve essere lo stesso Parlamento. Sarebbe una grave mancanza di riguardo verso

la sovranità del Parlamento quella di un Governo il quale pretendesse dettare esso una più rigida legge morale al Parlamento, se il Parlamento non sentisse la necessità di darsi questa legge morale. (*Approvazioni al centro e a destra*).

Del resto, dal momento che si dichiara e si lamenta la mancanza di una opinione espressa su questa materia da parte del Presidente del Consiglio, ritengo opportuno ricordare ai colleghi che in data 6 giugno 1950, discutendosi davanti al Senato l'interpellanza Grisolia in relazione a quei fatti che siamo abituati a chiamare con l'espressione di « caso Viola », il Presidente del Consiglio ebbe ad esprimere in maniera chiara e precisa l'avviso del Governo su questa materia, e spiegò anche perché fosse mancata l'iniziativa da parte del Governo.

Leggo le parole del Presidente del Consiglio, e ho ragione di ritenere che dal 6 giugno 1950 ad oggi la sua opinione al riguardo non si sia modificata: « Io dico che il Governo non ha alcuna obiezione a che si legiferi su questa materia. Fino ad ora il Governo si è trattenuto dal prendere iniziative in questa questione particolare, più propria del Parlamento, perché sembrava che l'iniziativa parlamentare sia dei gruppi, sia dei singoli, sia ancora delle Presidenze delle Camere, fosse più conveniente, fosse una cosa inerente, direi, alla funzione parlamentare. Se il Parlamento desidera che il Governo prenda iniziative, se il Parlamento vuole che il Governo comunque collabori a questa soluzione, a questo ampliamento della legge, io sono qui a dire che il Governo è a disposizione del Parlamento ».

Il Governo era a disposizione del Parlamento nel giugno 1950, il Governo è a disposizione del Parlamento oggi, nell'aprile 1952. La posizione non è affatto mutata, e non può certo addebitarsi, a nessun titolo, a fatto o colpa del Governo, se dalla lontana data dell'iniziativa dell'onorevole Petrone, se dalle meno lontane date delle altre due iniziative legislative — che a quella dell'onorevole Petrone hanno fatto seguito — soltanto oggi il testo coordinato dalla Commissione viene all'esame dell'Assemblea.

È d'iniziativa parlamentare, dunque, il progetto che andiamo discutendo; e non ritengo vi sia ragione di rammaricarsi, come qualche collega ha fatto (alludo, in particolare, all'onorevole Quarello), che da parte di deputati si sia sentita l'opportunità di presentare questa proposta di legge. È una questione di valutazione, è una questione di equilibrio: è giusto che il Parlamento,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

sovraneamente, determini il punto in cui questo equilibrio vada fissato, quale sia la formula migliore per conciliare del deputato e del senatore le varie attribuzioni ed attività.

Ciò premesso, vengo rapidamente al merito dell'iniziativa di legge. Abbiamo sentito, circa la sostanza di queste proposte, le più disparate opinioni. Credo che in pochi altri casi abbiamo sentito argomenti tanto contrastanti e inconciliabili l'uno con l'altro; credo che in pochi altri casi come in questo ci siamo dovuti convincere che, in questioni di questo genere, nell'arsenale della logica e della dialettica vi sono sempre armi disponibili per tutti gli usi, strumenti idonei per sostenere tutte le tesi. Mai come in questo argomento abbiamo dovuto convincerci della profonda verità del vecchio principio manzoniano per cui la verità e il torto non si possono mai tagliare con un taglio così netto, da poter sapere con esattezza dove cominci l'errore e dove finisca la verità. Tesi opposte, dunque, in relazione alle quali io devo e dovrò ulteriormente esprimere l'opinione del Governo.

Ma, prima di esprimere questa opinione, ritengo vi siano due punti che pregiudizialmente, in maniera precisa, debbono essere qui affermati. Il primo è questo (vi hanno già fatto riferimento molti oratori; ed è doveroso riprenderlo da parte di chi ha l'onore di rappresentare il Governo): la necessità, o l'opportunità — secondo i punti di vista — di questa legge non nasce da una situazione di pericolo nella quale versare in questo momento il nostro paese. Non v'è alcuna situazione che giustifichi un campanello d'allarme, non v'è alcuno scandalo che si tratti di coprire o di evitare. Le campagne scandalistiche sono libere di svolgersi, sempre si sono svolte, sempre si svolgeranno, e avranno i risultati che ciascuna di esse merita. Non è consentito, senza voler deliberatamente gettare del fango sul Parlamento e sulle istituzioni parlamentari, collegare in qualsiasi maniera queste campagne scandalistiche al disegno di legge che ora discutiamo.

Mi sia consentito di credere che da parte di tutti i settori di questa Assemblea si potrà essere d'accordo una volta tanto, mi auguro, nel riconoscere la profonda verità di una affermazione che il Presidente De Gasperi faceva fra l'unanime consenso del Senato, in occasione di quella discussione che poco fa ho ricordato: « Abbiamo il diritto di dire che tutto questo non deve farsi per mettere in pericolo la coscienza morale della democrazia,

ma deve farsi per dare prova che questa coscienza morale è più forte di qualunque vilipendio, di qualunque mormorazione, e cerca la verità, perché i deputati, i senatori sono galantuomini, pregiudizialmente tali fino a che non si dimostri il contrario in pubbliche discussioni o innanzi a pubblico verdetto ». Questa affermazione ripeto, ritengo debba essere fatta propria da tutti noi, al di sopra di ogni divisione di partito, perché tutelare i parlamentari, tutelare il Parlamento, significa tutelare le istituzioni democratiche, alle quali tutti dobbiamo essere profondamente legati.

Dobbiamo, dunque, in questa materia procedere ad una valutazione quanto più possibile obiettiva e serena, con quella obiettività e serenità che reclamava nel suo discorso l'onorevole Sallis; una valutazione obiettiva e serena determinata non dalla necessità di porre riparo ad inconvenienti gravi che si lamentino, ma soltanto dal desiderio di dare, ove lo si ritenga, una migliore organizzazione alla distribuzione delle funzioni pubbliche fra gli elementi più rappresentativi e più eminenti del nostro paese.

Questo deve essere lo scopo che ci dobbiamo prefiggere nel dettare questa legge. Lo ha già ricordato l'onorevole Sabatini; mi è caro, a nome del Governo, chiaramente ripeterlo.

Una seconda considerazione di carattere pregiudiziale. Il Governo, come dirò fra poco, non ha particolari tesi da sostenere in relazione all'uno o all'altro articolo di questa legge, in relazione all'una o all'altra singola incompatibilità. Esporrà il suo punto di vista, ma ritiene che debba valere di gran lunga di più del suo punto di vista la volontà sovrana del Parlamento.

Su un punto, per altro, il Governo desidera esprimere netto il suo pensiero, sempre con il dovuto rispetto alla sovranità della Camera. Il Governo è decisamente contrario ad ogni impostazione di questa legge che abbia carattere troppo radicale, quale risulterebbe da qualcuno degli emendamenti che sono stati proposti, in modo particolare dagli emendamenti degli onorevoli Almirante e degli altri colleghi del suo gruppo, e da quella proposta di legge dell'onorevole Russo Perez, che non è in questo momento in discussione, ma che tocca in modo stretto e immediato la materia di cui ci occupiamo. Il Governo non può consentire con quella tesi che ieri prospettava l'onorevole Palazzolo, per effetto della quale ad ogni parlamentare dovrebbe essere interdetta qualunque attività che non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

fosse l'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento. Se ad una impostazione così rigida, così assolutistica si volesse arrivare, il Governo dovrebbe esprimere nettamente il suo parere contrario, perché non ritiene che si debba favorire in nessun modo la creazione di una classe politica professionale, quale indubbiamente si avrebbe se ai membri del Parlamento dovesse nel modo più assoluto e completo essere proibita ogni altra forma di attività.

Riteniamo che non sia nell'interesse del nostro paese creare o favorire la creazione di professionisti della politica; riteniamo che non sia nell'interesse del nostro paese arrivare ad una situazione che trasformerebbe i deputati e i senatori in funzionari di partito, a tal fine esclusivo allevati e istruiti nelle scuole di partito.

Ciò posto, venendo più specificamente al merito della legge, dichiaro a nome del Governo che, di fronte alle iniziative parlamentari venute in discussione alla Camera, il Governo non solo non è contrario a che la proposta di legge sia presa in considerazione e sia, nei suoi vari punti, esaminata, ma è ben lieto che essa si trovi all'esame del Parlamento, è ben lieto che il Parlamento conduca in porto l'iniziativa e dia a questa materia quella ulteriore disciplina che da varie parti dell'Assemblea e da varie parti dell'opinione pubblica è stata ripetutamente, insistentemente sollecitata. Né esso ritiene fondate le obiezioni costituzionali sollevate dall'onorevole Chiaromonte, che già l'onorevole Amatucci ha efficacemente controbattute.

Il Governo non ha nessuna difficoltà a che oggetto della discussione sia il testo coordinato della Commissione dell'interno, che assorbe, credo col consenso di tutti i proponenti — salvo gli emendamenti presentati — i tre testi originari, che dalla Commissione vennero fusi in unico testo; in sede di discussione dei singoli articoli il Governo esprimerà il suo punto di vista sui singoli argomenti che saranno oggetto di discussione. Si vedrà così in quella sede se alla legge dovrà darsi una impostazione più limitata, come anche poco fa proponeva l'onorevole Petrone, sostenendo che ci si debba occupare soltanto dell'aspetto che va sotto la comune menzione del rapporto controllori-controllati. Si vedrà se invece si debba andare più oltre, se si debbano disciplinare anche le incompatibilità parlamentari nell'esercizio delle professioni, le incompatibilità parlamentari di coloro che hanno un pubblico o privato impiego, e via dicendo. Saranno cose che si vedranno in relazione ai singoli

articoli. Non è il caso di anticipare i giudizi in relazione ai singoli punti.

Mi è caro per altro rilevare, riprendendo un accenno fatto dall'onorevole Quintieri nella sua relazione, che una parte importante della materia non è compresa in questo disegno di legge: è la materia relativa alle incompatibilità dei funzionari. L'onorevole Quintieri ci ha detto che questo forma oggetto di altro testo che, stralciato dal progetto Bellavista, è ancora all'esame davanti alla prima Commissione. Posso aggiungere per parte mia che quella materia forma oggetto di studio e di apposite disposizioni nel disegno di legge che è stato da me elaborato per disciplinare lo stato giuridico dei funzionari. È indubbiamente anch'essa una materia che, se oggi è accantonata, dovrà essere in altra occasione ripresa, perché in quel settore vi è una assai più viva necessità di una disciplina, che non può essere ulteriormente trascurata.

Si farà dunque — il Governo si augura — questa legge sulle incompatibilità, di cui da tanto tempo si parla; e sarà bene, per una più precisa ripartizione dei compiti fra il legislativo e l'esecutivo, ed eventualmente anche per una più netta ripartizione dei compiti fra politica ed economia, fra politica e professione, fra politica ed attività scientifiche, e via dicendo. Il Governo si augura che un giusto criterio di equilibrio ispiri le soluzioni che verranno dalla Camera, nella sua sovranità, adottate. Ben venga, dunque, questa legge; e auguriamoci che essa dia i frutti che se ne ripromettono i suoi promotori, che essa dia i frutti che ce ne ripromettiamo noi stessi. Auguriamocelo e confidiamo che sia così. Ma non facciamoci delle illusioni. Sarebbe delittuoso farsi delle illusioni.

Non illudiamoci, anzitutto, che questa legge valga a frenare il doloroso e deprecato fenomeno della campagna contro il Parlamento da parte dell'opinione pubblica.

Vi sono troppi interessati a screditare il Parlamento, perché attraverso il discredito del Parlamento si discreditano le istituzioni democratiche, e coloro che vogliono abbattere le istituzioni democratiche hanno un'arma facilissima nel discredito del Parlamento. Vi sono troppi interessati in questo senso, per sperare e illudersi che l'approvazione di questa legge possa tagliar corto alla campagna diffamatoria. Non criticheranno più i deputati e i senatori perché abbiano questo o quello incarico, li criticheranno ugualmente, con lo stesso livore, adducendo che essi non sono abbastanza solleciti nell'esercizio della loro funzione legislativa, non sono-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

abbastanza competenti, non intervengono con sufficiente frequenza alle sedute delle assemblee; li criticheranno e ci criticheranno, magari, come tutti sappiamo, per lo scompartimento o il posto riservato in treno!

I pretesti per criticare il Parlamento non mancheranno mai da parte di coloro che il Parlamento vogliono screditare. Non illudiamoci, onorevoli colleghi, che in questo settore questa legge possa avere virtù taumaturgiche.

E non illudiamoci neppure che la legge valga a sostituire il costume. Da parte di molti tra coloro che sono intervenuti alla discussione, da parte dell'onorevole Giannini (il quale ha detto che nella vita politica non basta essere onesti, bisogna anche apparire tali, non essere sospettati), da parte dell'onorevole Sailis e dell'onorevole Vigorelli si è messo in evidenza che questa legge tende, tra l'altro, allo scopo di dare la sensazione precisa, di dare l'apparenza dell'onestà...; essi hanno detto che la legge è tale da dare garanzia che il deputato si presenti come una persona per bene. Non so se gli onorevoli colleghi che queste affermazioni hanno fatto sapessero, tutti, di ricalcare con ciò la strada di un nostro grande del secolo scorso, Silvio Spaventa, il quale ebbe a dire: « Per avere il diritto di governare lo Stato, a qualunque partito si appartenga, e per fare una finanza severa, domandando al popolo i sacrifici che occorrono, è d'uopo che gli uomini politici in tutti gli atti della loro vita pubblica serbino non solo la sostanza, ma anche l'apparenza della più rigida moralità ».

Passano i tempi, ma le situazioni non si modificano, le esigenze sotto questo profilo sono sempre le stesse. Onorevoli colleghi, non illudiamoci che anche quando avremo fatto una legge che migliorerà la situazione, che eviterà la possibilità di certi inconvenienti, che porrà eventualmente riparo a certi veri o supposti abusi, non illudiamoci che con questa legge si potrà creare il costume, quel costume senza il quale è vano parlare di buon funzionamento delle istituzioni democratiche.

GIANNINI GUGLIELMO. Ed allora rimandiamone l'approvazione!

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Che sia questione di costume lo hanno detto molti tra coloro che sono intervenuti.

Lo avevano detto in precedenza, in opposti settori, rappresentanti di tutti i partiti politici. Lasciatemi ricordare che nell'Assemblea Costituente (nella seduta del 16 dicembre 1947), proprio di questa materia discutendosi, l'allora deputato ed oggi senatore Scocci-

marro ebbe a dichiarare che: « il problema della ineleggibilità e della incompatibilità non è un problema giuridico parlamentare, è, o signori, un problema di sensibilità morale e politica dei rappresentanti del popolo ». Nello stesso senso, e con parole che poco da queste si discostano, ebbe ad esprimersi il Presidente del Consiglio De Gasperi: « Devo dire che, al di sopra delle leggi e dei regolamenti, vale la coscienza e la morale. Io non saprei inventare una legge che possa dare veramente la sensazione al pubblico e ai colleghi del Parlamento che un deputato o un senatore è un galantuomo, se veramente egli non è tale nella sua coscienza ». Ricordiamo, onorevoli colleghi, queste voci che si levarono dall'una e dall'altra parte della Camera; ricordiamo quanto anche qui, l'altro giorno, ebbe a dire nella sua così chiara, per quanto un po' contraddittoria allocuzione, l'onorevole Corbino, il quale affermò non essere, questo, un problema di leggi scritte, ma un problema di leggi morali.

Onorevoli colleghi, non ho fatto, contrariamente a quello che si attendeva l'onorevole Petrone, un dotto discorso né una disquisizione giuridica. Lasciate che, proprio per questo, con un richiamo di ordine giuridico io concluda le mie parole.

Coloro che hanno esperienza del diritto romano ricordano che un principio fondamentale sta scritto in capo ai testi di Giustiniano: *iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*; « vivere onestamente, non far danno agli altri, dare a ciascuno il suo ».

Dicevano i romani, dunque: *iuris praecepta sunt haec*: questi sono i principi del diritto. Noi, dobbiamo recitare il *mea culpa*; recito il *mea culpa* io, come appartenente alla categoria dei professori di diritto del secolo ventesimo. Noi abbiamo voluto negare una profonda verità, scavando un solco troppo profondo tra quello che è diritto e quello che è morale; noi abbiamo voluto dire che le leggi della morale sono diverse e meno impegnative delle leggi del diritto. Abbiamo sbagliato. Ricordiamoci dei precetti dei romani: *iuris praecepta sunt haec*. E all'onorevole Vigorelli, che ieri diceva che, nonostante i dissensi che si verificheranno nella votazione di questa legge, era sicuro che essa avrebbe poi trovato applicazione integrale ed unanime da parte di tutti i membri dei due rami del Parlamento, io rispondo che anche noi nutriamo, sì, la stessa fiducia; ma dobbiamo avere un'altra certezza, ben più importante: la certezza che, nella coscienza non solo dei parlamentari, ma di tutti coloro che, in ogni settore, per mandato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

del popolo, hanno l'onore di amministrare il paese, i principi della legge morale romana siano costantemente rispettati, come principi altrettanto vincolanti e inderogabili, perché essenziali a ogni ordinata vita civile. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

La Camera

delibera di non passare alla discussione degli articoli della proposta di legge sulle incompatibilità parlamentari, e lo rinvia alla Commissione per un più approfondito esame.

GIANNINI GUGLIELMO.

La Camera,

considerate l'ampiezza, la complessità e la delicatezza che l'attività parlamentare è venuta assumendo nella vita moderna;

attesa la necessità di esigere che il cittadino investito di un mandato parlamentare possa esercitare tale mandato con libertà e con dedizione assoluta;

approva le proposte di legge nn. 305, 1025 e 1325 e passa all'ordine del giorno.

PERRONE CAPANO.

La Camera invita il Governo a predisporre i necessari provvedimenti per revocare gli incarichi, i trasferimenti, i vantaggi di carriera e le promozioni, non previste dall'articolo 98 della Costituzione, a quei pubblici impiegati che li abbiano ottenuti mentre erano già membri del Parlamento; nonché la concessione di lauree e di titoli accademici a quei senatori e deputati che li abbiano conseguiti in coincidenza con il loro mandato parlamentare.

VIOLA.

La Camera,

esaminando le proposte di legge numeri 305, 1025 e 1325, nonché il testo proposto dalla sua I Commissione sulle incompatibilità parlamentari;

ritenuto incontrovertibilmente basilare nella vita pubblica di un paese democratico il principio per cui i membri del Parlamento non debbono mai prestare patrocinio o consulenza professionale o qualsiasi altra forma di assistenza ad imprese economiche in vertenze e rapporti di affari che esse abbiano con lo Stato;

affida per sempre alla coscienza dei parlamentari la scrupolosa osservanza di una tale norma di condotta morale, conforme al loro altissimo ufficio di rappresentanti della Nazione.

PETRONE.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno presentati?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo rileva, in relazione all'ordine del giorno Viola, che, a prescindere da ogni altra considerazione, la sua accettazione significherebbe l'elaborazione di un provvedimento di carattere retroattivo, che evidentemente sarebbe in contrasto con tutti i principi che ispirano il nostro costume giuridico in questa materia. Il Governo è quindi contrario all'ordine del giorno Viola.

Quanto agli ordini del giorno Giannini Guglielmo, Perrone Capano e Petrone, essi riguardano, evidentemente, soltanto la Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Giannini, ella insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

GIANNINI GUGLIELMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*Non è approvato*).

L'ordine del giorno Perrone Capano non richiede alcuna votazione, in quanto approva i criteri informativi della legge in discussione.

Passiamo all'ordine del giorno Viola.

MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Il mio gruppo è contrario all'ordine del giorno Viola, il quale, appunto, viola il principio fondamentale dell'irretroattività dell'ordinamento giuridico ed avanza un infondato principio di sospetto nei confronti del Governo e dello stesso Parlamento. Aggiungo che chiediamo che la votazione di questo ordine del giorno avvenga per scrutinio segreto.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Dichiaro che voterò in favore dell'ordine del giorno Viola, anzitutto perché sono convinto della sua fondatezza; e in secondo luogo perché, se non ne fossi stato convinto, la richiesta testè fatta ed appoggiata di votazione a scrutinio segreto me ne darebbe ulteriormente piena conferma.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Più che per una dichiarazione di voto su questo ordine del giorno ho chiesto la parola per rilevare l'inopportunità delle richieste di scrutinio segreto. Mentre fin da questo momento dichiaro che il nostro punto di vista è che tutto ciò che serve a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

consolidare il prestigio e la posizione, al di fuori di ogni sospetto, dei membri del Parlamento, debba essere approvato e che quindi anche su questo punto noi daremo voto favorevole all'ordine del giorno Viola — anche perché non ritengo fondate giuridicamente le osservazioni dell'onorevole Lucifredi, in quanto questo è un provvedimento attuale di revoca e non un provvedimento retroattivo — osservo che è del tutto fuori di proposito in questa materia il ricorso al voto segreto. Mi ha stupefatto la richiesta inopinata di votazione a scrutinio segreto su questo punto, e vorrei, ora e prima che si passi ad ulteriori discussioni e votazioni, rivolgere particolare appello ai colleghi che lo hanno richiesto.

Siamo in una materia estremamente delicata: riteniamo che su questa materia in discussione, qualunque cosa la Camera abbia, nel suo sovrano giudizio, a decidere, tutto abbia ad essere deciso con vivo e costante senso di responsabilità, dinanzi a tutto il paese, ed assumendo ciascuno le proprie responsabilità.

Vorrei perciò far rilevare l'inopportunità di tale richiesta, a cominciare da questo ordine del giorno, e rivolgere un vivo appello ai proponenti di volerla ritirare, in quanto mai come in questa materia è opportuno che le responsabilità di tutti siano assunte a viso aperto, e ciascuno assuma le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, ella mantiene la sua richiesta di scrutinio segreto?

MORO ALDO. La ritiro, signor Presidente, e chiedo la votazione per appello nominale. (*Approvazioni*).

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Onorevoli colleghi, io sono lieto che sia stata ritirata dallo onorevole Moro la richiesta di scrutinio segreto, perché ritengo che proprio su questo ordine del giorno è bene che il voto di ognuno di noi sia palese, anche perché il pubblico sappia con quanta ocularietà, con quanta saggezza, i parlamentari adempiono al proprio dovere.

Dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno Viola. Io immagino che alcuni dei colleghi che hanno già affrettatamente fatto una dichiarazione di voto favorevole non siano sufficientemente informati, non abbiano attentamente letto questo ordine del giorno.

Ma come! L'onorevole Viola intende persino che si revochino le lauree ed i titoli acca-

demici conseguiti dai parlamentari! Ma non pensate ad una enormità di questo genere?

A parte tutto, questo è offensivo, è gratuitamente offensivo per i corpi accademici che quelle lauree o quei titoli hanno conferito! (*Vivi applausi al centro e a destra*).

Io mi ribello contro una simile impostazione del problema delle incompatibilità, e voterò contro l'ordine del giorno Viola, così come voteranno contro i miei colleghi liberali. E ritengo che sia addirittura una sconvenienza il fatto che un simile ordine del giorno venga proposto alla votazione del Parlamento. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

QUINTIERI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, *Relatore*. La Commissione, nella sua maggioranza, osserva che l'ordine del giorno Viola nell'ultima parte raggiunge i limiti dell'inverosimile, in quanto vorrebbe annullate addirittura le lauree ed i titoli accademici conseguiti dai parlamentari durante l'espletamento del loro mandato. Inoltre, nella prima parte, richiama il Governo all'esecuzione di quanto verrà disposto dalla legge, mentre è ovvio che la legge deve essere rispettata, una volta approvata, senza bisogno di alcun richiamo.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Onorevoli colleghi, noi non concordiamo interamente col giudizio che è stato formulato, su quest'ordine del giorno, da più parti della Camera, cioè non riteniamo che l'ordine del giorno Viola sia infondato, vacuo, o del tutto cervelotico.

Di fatto, nella situazione odierna del paese, vi sono dei casi, che talvolta sono anche noti, in cui incarichi, trasferimenti, vantaggi di carriera, promozioni per esponenti politici che sono funzionari di Stato, sono stati provocati o favoriti da pressioni politiche, e non credo che ciò si possa escludere totalmente neanche per quanto riguarda le lauree ed i conferimenti di altri titoli accademici.

Gli è soltanto — onorevoli colleghi — che vi sono dei mali che sono perseguibili attraverso una norma di legge, ed altri che perseguibili non sono, e non è possibile, attraverso una deliberazione parlamentare, togliere titoli accademici, od annullare un complesso di provvedimenti che possono essere nella generalità giustificati, soltanto per perseguire quel tale provvedimento sbagliato od illegittimo che sia stato adottato per un singolo caso.

In questa materia c'è un principio che è fissato dalla Costituzione. Noi ci associamo a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

quella parte dell'ordine del giorno che chiede la stretta osservanza di questo principio. Indipendentemente dalla posizione che prenderemo sull'ordine del giorno Viola, concordiamo sulla necessità di invitare il Governo a far sì che la disposizione della Costituzione, per quanto riguarda i vantaggi di carriera e le promozioni, sia strettamente osservata.

Concordiamo, anche nel ritenere moralmente e politicamente denunciabili e condannabili tutti quei casi che sono contrari ad un retto costume amministrativo.

Però, per quanto concerne questo ordine del giorno, per le ragioni già esposte — cioè per il fatto che non riteniamo che una norma di questo genere possa essere configurata in un ordine del giorno o possa dar luogo ad una dichiarazione di portata generale — noi ci asterremo dal voto. (*Commenti al centro e a destra*).

FIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. Il mio gruppo può condividere il pensiero dell'onorevole Martino, per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno Viola: effettivamente, accogliendolo, si dovrebbe sconvolgere tutta quanta la legislazione scolastica, senza dire che la sua approvazione sarebbe offensiva per il corpo accademico.

Ma la prima parte dell'ordine del giorno, forse, può essere considerata sotto un profilo diverso. Qui si tratta, effettivamente, di trasferimenti, di promozioni, di vantaggi, che sarebbero stati ottenuti da funzionari deputati durante l'espletamento del loro mandato politico.

Considerate le due questioni, quali risultano dall'ordine del giorno, esse vanno nettamente distinte: chiedo quindi che si voti per divisione.

LOMBARDI RUGGERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RUGGERO. Dichiaro che voterò contro la prima parte dell'ordine del giorno Viola, qualora si voti per divisione.

A me pare che un ordine del giorno, redatto in quella forma, venga quasi a stabilire che tutti i deputati impiegati — e sono in gran numero in questa Camera — abbiano potuto usare del loro mandato parlamentare, per ottenere dei vantaggi, ciò che effettivamente, per quel che mi consta, non hanno fatto.

Questa Camera, che non è stata e non è disonesta, come la si vuol dipingere, è composta di deputati che hanno saputo sacrificare

i loro interessi personali, salvo rarissime eccezioni, compiendo con nobiltà il loro dovere.

Mettere in votazione per appello nominale quell'ordine del giorno significa buttare una manata di fango sui numerosi impiegati, che siedono in questa Camera, e serve a far quasi capire all'opinione pubblica che lo scandalo, che non c'è, effettivamente esiste; questo dovrebbe essere evitato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Io sono vivamente meravigliato che nessun collega, che si è opposto alla votazione dell'ordine del giorno Viola, abbia eccepito la incostituzionalità dell'ordine del giorno stesso. A mio modo di credere, non è assolutamente possibile porre in votazione l'ordine del giorno Viola, perché esso viola l'articolo 98 della Costituzione.

Ho presso di me il verbale della seduta del 24 ottobre 1947 in cui è riportato un emendamento, presentato dall'onorevole Calamandrei, che voleva estendere la limitazione, poi accettata nell'articolo 98 della Costituzione, ad altri casi. Il contenuto di quell'emendamento è perfettamente simile a quello dell'ordine del giorno dell'onorevole Viola.

Io non farò commenti; leggerò semplicemente il risultato della votazione. L'Assemblea Costituente rifiutò la propria approvazione a quell'emendamento e la votazione dell'attuale articolo 98 della Costituzione avveniva dopo la seguente dichiarazione dell'onorevole Tosato: « Fra l'esclusione, infatti, di qualsiasi possibilità di promozione, di trasferimento o altro, e l'assoluto mantenimento di ogni diritto in questo senso da parte degli impiegati dello Stato che siano stati eletti deputati, la Commissione ha seguito una via intermedia, sulla quale intende rimanere ferma ».

Se questo è avvenuto in sede di Costituente e se noi ci battiamo continuamente per il rispetto della Costituzione, io domando con quanta serietà noi oggi rimettiamo in discussione un argomento che ha già formato oggetto di discussione e votazione. Ciò sarebbe in perfetto contrasto con la Costituzione.

Su queste considerazioni — che risultano evidenti da un verbale che, per mero caso, ho sotto gli occhi — io credo che non vi possa essere dissenso alcuno.

Qual è la richiesta dell'onorevole Viola? Egli non chiede di voler applicata la norma dell'articolo 98 della Costituzione, cioè con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

trollare se parlamentari abbiano ottenuto delle promozioni in difformità con il contenuto della Costituzione stessa. L'onorevole Viola, invece, vorrebbe che si annullassero quei provvedimenti (nomine, trasferimenti, incarichi), che sono invece consentiti dalla Costituzione.

Se questo è il contenuto dell'ordine del giorno Viola; se i precedenti parlamentari sono quelli che io ho esposto (e non possono essere contestati), a mio modo di credere vi è addirittura da sollevare una preclusione, e cioè che non è possibile porre in votazione l'ordine del giorno Viola.

PRESIDENTE. Quindi, ella solleva una eccezione di incostituzionalità?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Sì, signor Presidente.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno Viola, perché ritengo che molti deputati siano venuti a trovarsi in una situazione opposta a quella prevista dall'ordine del giorno in discussione. Molti deputati impiegati dello Stato non solo non hanno avuto particolari agevolazioni, ma hanno avuto subito un danno considerevole nella loro carriera. Io domando ai presentatori di quest'ordine del giorno ed ai suoi sostenitori se sia giusto interpretare la norma costituzionale come un divieto assoluto delle promozioni per i funzionari dello Stato che siano deputati. Mi domando se alla scadenza del mandato parlamentare il funzionario dello Stato che sia deputato si debba trovare in una situazione di inferiorità nei confronti di altri colleghi, funzionari dello Stato, per il semplice fatto di essere stato deputato. Mi domando, cioè, se il fatto di essere stato deputato debba rappresentare o meno un demerito per quella persona.

Onorevoli colleghi, non esageriamo su questa questione delle incompatibilità, perché — parliamoci chiaro — credo che il Parlamento stia per compiere un atto di ipocrisia in quanto la questione è essenzialmente morale. Infatti, anche quando avremo votato questa legge, il deputato che in ipotesi volesse — abusando del mandato parlamentare — rendere dei servizi ad un ente controllato dallo Stato, potrebbe farlo ugualmente e l'atto sarebbe ancor più immorale. Dinanzi ad una questione di moralità è inutile votare disposizioni di legge che sembrano restrittive, ma che in sostanza non serviranno a nulla. (*Commenti all'estrema sinistra*).

TARGETTI. Chiedo di parlare sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Jervolino.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Solo per fare guadagnare tempo, pur essendo convinto della fondatezza della mia eccezione, vi rinuncio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, ella può parlare sul merito.

TARGETTI. Noi desideriamo proporre un emendamento all'ordine del giorno. Omettiamo di dire le ragioni per cui lo scopo cui si ispira l'ordine del giorno non può trovare che pieno consenso in noi. Però, perseguire uno scopo alto e lodevole non basta, quando non si sono trovati i mezzi adeguati per raggiungerlo.

Quest'ordine del giorno invita il Governo a prendere dei provvedimenti, che il Governo — anche se lo volesse — non potrebbe prendere; se li adottasse, quei provvedimenti rappresenterebbero una violazione di diritti incontestabili.

Noi riteniamo che l'ordine del giorno debba essere ridotto in questi termini: « La Camera invita il Governo a predisporre i necessari provvedimenti per revocare le promozioni che sono avvenute in violazione dell'articolo 98 della Costituzione ». (*Commenti al centro e a destra*).

MORO ALDO. Quali sono queste promozioni? Se non ci sono!

TOMBA. Volete fare la battaglia contro i mulini a vento!

TARGETTI. Se le promozioni non sono avvenute, tanto meglio.

CLERICI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLERICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esternerò una impressione che credo possa essere comune a tutti i settori, e farò una osservazione di buon senso e di evidente onestà che non credo possa trovare contrasto.

L'ordine del giorno dell'onorevole Viola ci ha sorpreso tutti. Abbiamo avuto qualche dichiarazione di voto direi *ex abrupto* da rappresentanti di questo o quel gruppo, i quali evidentemente ora dopo un poco di riflessione vorrebbe ritrattare ciò che qualche minuto fa essi hanno affermato. Quello che risulta chiaro è che l'ordine del giorno Viola, come bene ha detto l'onorevole Laconi (una volta tanto mi trovo pienamente d'accordo con lui), è vacuo ed assurdo. Ma anche la modificazione, onorevole Targetti, che ella ha proposto mi sembra altrettanto pericolosa, e mi sembra altrettanto frutto di questo momento di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

improvvisazione. Perché in sostanza con essa si chiede nientemeno al Governo di provvedere a presentare un disegno di legge per far sì che sia revocata tutta una serie di provvedimenti di favore che sarebbero stati dal Governo adottati in violazione di una norma costituzionale a beneficio di più deputati. È una accusa di una gravità eccezionale, perché si viene in sostanza a far credere al paese che il Governo avrebbe concesso delle promozioni e avrebbe altrimenti distribuito illeciti favori a parlamentari che sono funzionari statali.

Peggio ancora, onorevole Targetti, viene a gettarsi il dubbio che vi sia una parte di deputati investiti di funzioni amministrative, impiegati e funzionari dello Stato, che abbiano sollecitato, ottenuto od usufruito di vantaggi contro la Costituzione. Permetta, onorevole Targetti: questa è un'accusa di un'enorme gravità che si viene a gettare indiscriminatamente e gratuitamente contro il Parlamento. Perché questo sospetto possa avere una ragione dovrebbe esserci almeno qualche caso da indicare alla Camera e al paese. Ora, per dichiarazione stessa dell'onorevole Targetti questi casi non sono noti, questi casi non esistono.

Onorevole Targetti, possiamo essere divisi da tante ragioni, ma dobbiamo tutti avere a cuore di tenere alto il Parlamento come il massimo organo di prestigio della democrazia.

Ora per il Parlamento è un'offesa di già un'ipotesi di questo genere. Se essa fosse suffragata da un sospetto, se fosse suffragata da un fatto denunciato, allora si potrebbe dar luogo a discussione, forse a una inchiesta parlamentare; e solo dopo un tale esame si potrebbe dar luogo ad una proposta di questo genere. Ma a precipizio, estemporaneamente, fare una proposta siffatta senza base alcuna, significa, onorevole Targetti, gettare non consideratamente il discredito su tutti i deputati, sul Parlamento stesso.

Perciò io spero, onorevole Targetti, che ella stessa ritiri il suo ordine del giorno, o almeno invoco che non sia approvato. (*Applausi al centro e a destra*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevoli colleghi, io mi ero limitato ad esprimere il pensiero del Governo su questo ordine del giorno in poche parole, perché ero nella convinzione che nessun dubbio in alcuno potesse sorgere sulla inaccogliabilità di questo ordine del giorno. La

discussione che ne è seguita ha dimostrato che evidentemente io ero in errore.

Probabilmente, come accennava poc'anzi l'onorevole Clerici, qualcuno ha espresso il suo giudizio su questo ordine del giorno senza averne valutato a fondo il contenuto. Sono certo altrimenti che l'onorevole Luzzatto, con la sua sensibilità di giurista, non avrebbe fatto la dichiarazione che ha fatto.

LUZZATTO. Era stato chiesto il voto segreto, ed io ho dichiarato che intendevo soprattutto oppormi a questo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Penso appunto che ciò sia nato come reazione alla richiesta di tale forma di votazione.

Ma credo che, ora, potremo facilmente essere d'accordo. E credo che l'onorevole Targetti, il quale ha circoscritto il vero punto su cui solo ci potrebbe essere, in ipotesi, un dissenso, vorrà convenire con me sull'opportunità di respingere *in toto* l'ordine del giorno, senza arrivare neppure alla votazione di quella formula subordinata, che egli ha proposto.

Nell'ordine del giorno Viola si considerano due distinti problemi. Nella prima parte si parla di provvedimenti presi in relazione a pubblici impiegati, i quali abbiano ottenuto i loro posti mentre erano membri del Parlamento; nella seconda parte si parla di lauree e di titoli accademici conferiti a senatori e a deputati. Ora, della seconda parte ha già fatto giustizia, con parole giustamente roventi, l'onorevole Gaetano Martino, ed io ritengo di non dover spendere a questo riguardo più alcuna parola. Ma anche in relazione alla prima parte, onorevoli colleghi, io sono certo che, se tutti quanti mediteremo insieme serenamente sul contenuto di questo ordine del giorno, ci troveremo convinti che esso non può essere votato.

In sostanza qui si chiede al Governo di predisporre dei provvedimenti. Di che natura? Evidentemente legislativa, onorevole Luzzatto, ella che mi ha fatto osservare che la revoca non è un provvedimento retroattivo. Non sarà retroattivo, ma la legge che prevedesse oggi la revoca di un provvedimento adottato in conformità della legge di ieri sarebbe indubbiamente un provvedimento di carattere retroattivo.

DUGONI. *Ex tunc*, non in conformità della legge.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ne parleremo in separata sede.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

LUZZATTO. Ma se si tratta di violazione dell'articolo 98 della Costituzione... (*Commenti*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ecco, vi arrivo subito. È evidente che nel testo dell'onorevole Viola — poiché di esso si tratta, non discutiamo di un diverso testo, ipotetico, che ciascuno nella sua mente possa formulare — si dice che noi dobbiamo revocare gli incarichi, i trasferimenti, i vantaggi di carriera e le promozioni non previste dall'articolo 98 della Costituzione a quei pubblici impiegati che li abbiano ottenuti mentre erano membri del Parlamento. Leggiamo l'articolo 98: vedremo che esso si riferisce, nel suo secondo comma, esclusivamente alle promozioni degli impiegati che, se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Ora, evidentemente, quando si parla in questo ordine del giorno di incarichi, di trasferimenti, di vantaggi di carriera, non si fa alcun riferimento all'articolo 98, perché l'articolo 98 questa materia non disciplina. E allora, applicare il concetto che sta a base dell'ordine del giorno Viola avrebbe il significato che un deputato o un senatore che, per avventura, abbia avuto, in questo periodo, per esempio, il trasferimento da una ad altra sede, trasferimento che nessuna norma di legge vieta e che la Costituzione tanto meno vieta, questo trasferimento si dovrebbe vedere revocato e dovrebbe essere restituito alla sua sede di origine, perché in questo momento una tale strana proposta viene all'esame del Parlamento per iniziativa dell'onorevole Viola. Se questo sia ammissibile, lo lascio giudicare a tutti, di tutti i settori di questa Camera.

In tutti i settori di questa Camera vi sono parlamentari dipendenti statali, in tutti i settori di questa Camera vi sono parlamentari dipendenti dallo Stato che in questi anni hanno avuto trasferimenti dall'una all'altra sede. Vi sono in tutti i settori. Non faccio nomi, ma ogni gruppo, nel suo interno, sa di avere deputati in questa posizione. Ritiene ogni gruppo e ogni deputato che il trasferimento di quell'impiegato da questa, a quella sede, il trasferimento di quel professore dall'una all'altra sede, sia un trasferimento che pecchi di faziosità da parte del Governo?

DE VITA. Ma che cosa importa al paese dei trasferimenti?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Evidentemente, la tesi Viola non è sostenibile. Credo che nessuno in coscienza possa sostenerla, non fosse altro

perché, se fosse atto di faziosità politica, ne sarebbero stati beneficiati soltanto deputati del gruppo di maggioranza, e non dei gruppi di opposizione. Mi pare che questo argomento sia di estrema semplicità e di altrettanto estrema evidenza!

E allora, poiché questa parte dell'ordine del giorno non può logicamente trovare accoglimento, resta il solo problema individuato dall'onorevole Targetti (l'onorevole Luzzatto non la pensava così; ora si è persuaso, ma non la pensava così). Ora dico all'onorevole Targetti, riprendendo l'invito rivolto dall'onorevole Clerici: un ordine del giorno che invita il Governo ad adottare provvedimenti legislativi perché si revochino le promozioni, le sole promozioni di impiegati, fatte in contravvenzione della Costituzione, non mi sembra un ordine del giorno che possa essere esaminato dal Parlamento italiano. Si sono avuti casi di siffatte promozioni illegali? Non mi sento in grado, in questo momento, di escludere categoricamente che vi siano casi del genere. Può darsi che vi siano: mi auguro che non vi siano, ma può darsi che vi siano. Ma, se anche vi fosse un caso di questo genere, vi è l'arma delle interrogazioni, vi è l'arma delle interpellanze, con cui è dato denunciare quel determinato caso e, in relazione ad esso, sollecitare dal Governo i provvedimenti adeguati, che si possono fare senza bisogno di un provvedimento legislativo apposito, perché evidentemente, se vi fosse una tale promozione, sarebbe una violazione della Costituzione. E allora, non diamo al paese l'impressione che in un settore così delicato come questo si siano emessi a iosa dei provvedimenti illegittimi e in violazione della Costituzione, quando non si sa indicare un solo caso in cui questa illegalità si sia verificata! Se dei casi vi sono, si denuncino! Ma rinunciamo, onorevole Targetti (mi rivolgo alla sua sensibilità politica), rinunciamo anche alla sua formula di ordine del giorno, che non tornerrebbe certo a suffragio della dignità del nostro Parlamento! (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Desidero porre in rilievo una situazione singolare. Quando un deputato è assente, il suo ordine del giorno decade. Ma, nel caso specifico, l'onorevole Viola è assente per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In una situazione di questo genere è ovvio che non si possano proporre modificazioni, perché il proponente non può accettarle o respingerle.

Per altro la proposta dell'onorevole Targetti è di carattere formale e non modifica

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

la sostanza dell'ordine del giorno. Chiedo pertanto all'onorevole Targetti se non ritenga opportuno di non insistervi. Comunico intanto che i proponenti la votazione nominale vi hanno rinunciato.

TARGETTI. Non insisto nella mia proposta.

FIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. Con la mia abituale sincerità, debbo dichiarare che mi sono convinto della fondatezza degli argomenti esposti tanto dall'onorevole Clerici quanto dall'onorevole sottosegretario Lucifredi. In conseguenza, ritiro la mia richiesta di votazione per divisione. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Viola:

« La Camera invita il Governo a predisporre i necessari provvedimenti per revocare gli incarichi, i trasferimenti, i vantaggi di carriera e le promozioni, non previste dall'articolo 98 della Costituzione, a quei pubblici impiegati che li abbiano ottenuti mentre erano già membri del Parlamento; nonché la concessione di lauree e di titoli accademici a quei senatori e deputati che li abbiano conseguiti in coincidenza con il loro mandato parlamentare ».

(*Non è approvato*).

Poiché l'onorevole Petrone non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Sui lavori della Camera.

PETRUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI. Propongo che, analogamente a quanto ha deciso l'altro ramo del Parlamento, i lavori della Camera abbiano termine con la settimana in corso, per riprendere, dopo le ferie pasquali, con la settimana che ha inizio il 21 aprile.

PRESIDENTE. Onorevole Petrucci, debbo farle osservare che il Senato non ha ancora preso una decisione. Comunque, non è detto che l'un ramo del Parlamento debba uniformare rigorosamente il proprio ordine dei lavori a quello dell'altro.

Stamane l'ufficio di Presidenza ha, fra l'altro, esaminato la questione e all'unanimità ha convenuto di tenere seduta nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, per riprenderli nella seconda set-

timana successiva alla Pasqua. E ciò anche in considerazione che in quella settimana cade la festività del 25 aprile, e che in maggio, in occasione delle elezioni amministrative, vi sarà una ulteriore sospensione dei lavori.

CARONITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONITI. Allo scopo di utilizzare meglio il tempo disponibile venendo incontro ai desideri di tutti i colleghi, io propongo di tenere due sedute domani e due sabato.

PETRUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI. Non intendo mancare di riguardo alla Presidenza, ma desidero solo prospettare il disagio di molti deputati che dovranno affrontare un lunghissimo viaggio per tornare a Roma solo per due o tre sedute.

PRESIDENTE. Debbo lamentare che, ogni qualvolta si fanno delle proposte le quali cercano di tenere in prima linea gli interessi dei lavori parlamentari e in seconda (come è doveroso) quelli dei singoli deputati, si debba incontrare qualche opposizione. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

SAGGIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente se è possibile di anticipare la seduta di domani alle 13,30 o alle 14.

PRESIDENTE. Se non sorgono opposizioni, la sua proposta potrà essere accolta.

SCOCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCA. Sono costretto a rilevare che la Commissione finanze e tesoro molto difficilmente per le 13,30 potrà avere ultimato i suoi lavori.

PRESIDENTE. Poiché non vi è unanimità sulla proposta dell'onorevole Saggin, rimane stabilita per le 16 la seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere per quale ragione non si sia ancora provveduto all'emanazione del decreto valevole per l'anno in corso per la determinazione delle modalità di accertamento dei contributi unificati in agricoltura e delle modalità per la riscossione ed il loro versamento,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

determinando in tal modo una situazione di grave disfunzione del servizio incaricato della riscossione dei contributi, di grave pregiudizio degli istituti previdenziali e di pericolo di interruzione delle prestazioni ai lavoratori, nonostante che la Commissione centrale competente abbia tempestivamente formulato le sue proposte.

(3834) « CAVALLARI, GRAZIA, MARABINI, BELLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della difesa e dell'interno, per sapere quali misure sono state prese e si intendano prendere di fronte all'impressionante catena di sciagure dovute allo scoppio di residuati bellici rinvenuti da bambini in località che sono state teatro di operazioni di guerra; per sapere quali misure si intendano prendere a carico di coloro che facendo incetta di schegge di proiettili e di materiale metallico vario di provenienza bellica ne incoraggiano la ricerca clandestina da parte dei bambini più diseredati procurandone in tal modo la morte o il ferimento.

(3835) « ROSSI MARIA MADDALENA, VIVIANI LUCIANA, GIAVI, LOPARDI, TARGETTI, PERRONE CAPANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di dover ordinare la immediata sospensione di alcuni lavori in corso per la costruzione di una nuova strada di accesso dalla via dei Fori Imperiali alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, con evidente turbamento dell'armonia architettonica felicemente realizzata nell'ambiente storico monumentale di quella zona, dominato dalla basilica di Massenzio.

(3836) « CUTTITA ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se ritiene rispondente al programma e alle finalità altamente sociali, che l'O.N.M.I. deve perseguire, l'impostazione faziosa e partigiana data alla rivista ufficiale dell'Opera *Maternità e Infanzia* e cosa intende fare per richiamare i responsabili della rivista a quella obiettività che la natura stessa dell'O.N.M.I. impone.

(3837) « VIVIANI LUCIANA, CINCIARI RODANO, MARIA LISA, ROSSI MARIA MADDALENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza e se approva l'atteggiamento apertamente fazioso e provocatorio a cui si abbandonano apertamente alcuni funzionari dell'Ente di riforma per la Puglia e la Lucania addetti alla zona del Metapontino, in provincia di Matera, atteggiamento culminato nell'episodio di pretto stile fascista verificatosi il 27 marzo 1952 con l'aggressione del dirigente sindacale Silvestre Amore da parte dei funzionari dottor Draghi, direttore del centro di colonizzazione di Scanzano, e Attilio Blotti, agrario della zona e anch'esso dipendente dall'Ente di riforma; e per conoscere quali provvedimenti intende adottare a carico dei due troppo baldanzosi funzionari.

(3838) « BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sul caso di lebbra riscontrato a Carrù (Cuneo) con la morte di un povero infermo, certo Luigi Brenta, deceduto nella sua abitazione, perché dichiarato guarito e non contagioso. L'interrogante aveva denunciato sin dal 1948, in un suo intervento durante la discussione del bilancio del Ministero del tesoro, la necessità urgente di provvedere a costituire dei lebbrosari, sia di cura che di prevenzione, dotati di tutti i più moderni metodi di assistenza e di medici e personale specializzato, per dare la tranquillità sia agli ammalati come alle loro famiglie di essere curati ed assistiti nelle varie fasi della malattia; ma purtroppo il fatto successo a Carrù, che ha commosso ed allarmato quella popolazione, dimostra che ben poco le autorità centrali in questo campo hanno fatto. Del resto ciò è stato constatato dall'interrogante, che anche durante la sua permanenza al Sottosegretariato alle pensioni ha dovuto urgentemente richiamare il Commissariato, ottenendo sempre risposte evasive poco rassicuranti, per un grave caso successo nei locali del sottosegretariato.

(3839) « CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere l'esito dell'inchiesta relativa alla grave sciagura verificatasi il 25 marzo 1952 a Mignano, nonché le provvidenze deliberate dal Governo a favore delle famiglie dei lavoratori rimasti vittime della sciagura.

(3840) « ALMIRANTE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se egli è a conoscenza dei gravi abusi che vengono commessi da parte di funzionari dell'Ente di riforma Puglia e Lucania nella zona del Metapontino, come quello compiuto dal funzionario Draghi, del Centro di colonizzazione di Scanzano, che il 27 marzo 1952 è trasceso a vie di fatto contro un organizzatore sindacale, come il licenziamento in tronco, senza motivo, dell'operaio Orlando, segretario della sezione del Partito comunista italiano di Montalbano, come le illecite pressioni che vengono esercitate nei confronti degli operai, ai quali viene imposto, come condizione per essere assunti al lavoro, di consegnare le tessere dei sindacati o dei partiti non graditi ai funzionari di cui sopra; e per conoscere quali provvedimenti intende prendere per far cessare questo intollerabile stato di cose, che non può e non deve essere ulteriormente sopportato dai lavoratori del Metapontino.

(3841)

« GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se egli è a conoscenza del grave atto di arbitrio compiuto dal presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari nei confronti di due operai dipendenti dal Consorzio agrario di Benevento, i quali, il 17 marzo 1952, sono stati licenziati in tronco unicamente in ragione della loro appartenenza ad un sindacato non gradito ai dirigenti della Federconsorzi; se egli non ravvisa nel sopruso d'anziani denunciato un atto inconciliabile coi più elementari doveri verso l'umana persona, doveri ai quali è, evidentemente, tenuto anche chi presiede un ente, come la Federconsorzi, sottoposto alla vigilanza dello Stato; e per conoscere, quindi, quali provvedimenti intenda prendere per costringere la Federconsorzi a revocare l'odiosissimo atto che ha suscitato malcontento e rimostranze nell'intera provincia di Benevento.

(3842)

« GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali siano state le cause per le quali la signora Sestini Genoveffa fu Paolo, vedova Burrini, fu sospesa dalle sue funzioni quale portalettere presso l'ufficio postale di Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo) e se non intenda riammetterla in servizio quanto prima possibile al fine di riparare ad un torto fattole con il provvedimento in questione, data

la scrupolosa diligenza con la quale la Sestini disimpegnò sempre il suo servizio, per parere unanime della popolazione e degli stessi organi di controllo.

(3843)

« BIGIANDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e della difesa, per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per evitare il ripetersi delle mortali disgrazie dovute al ritrovamento di ordigni esplosivi residuati di guerra che funestano con un crescendo impressionante le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Latina.

(3844)

« CINCIARI RODANO MARIA LISA, NATOLI ALDO, TURCHI, INGRAO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, quando e come verrà risolta la oramai annosa questione del conferimento delle libere docenze, i cui esami vennero sostenuti nella primavera dell'anno scorso. Si fa osservare che è prossima la scadenza dei termini di concorsi, riguardanti varie discipline, ma particolarmente le discipline mediche. Si rende pertanto necessaria una pronta soluzione del problema. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7860)

« CAVALLOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per avere ragguagli circa la richiesta dell'ECA di Pesaro per l'assegnazione di un contributo straordinario, adeguato alle necessità della popolazione povera dell'importante e popoloso comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7861)

« CAPALÒZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per avere notizie circa il ripristino delle « tombe malatestiane » di Fano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7862)

« CAPALÒZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali, da diversi anni oramai, sono stati sospesi i lavori di riparazione per i danni subiti in conseguenza della guerra dalla chiesa cattedrale di Mirto (Messina). Tali lavori si manifestano oltremodo urgenti, sia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

perché nessun altro edificio trovasi aperto al culto in detto comune e sia perché la ripresa degli iniziati ed abbandonati lavori si rende necessaria anche per impedire la completa distruzione delle opere d'arte delle quali detta chiesa cattedrale è dotata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7863)

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che le pensioni concesse dall'E.N.P.A.S. ascendono a sole lire 2749 e per sapere se, ritenendole, come sono, affatto esigue ed inadatte alle esigenze economiche odierne, non ritenga opportuno esaminare la possibilità di un loro adeguamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7864)

« MICHELINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritenga di dover modificare il parere negativo, già espressogli in precedenza, sulla necessità di consentire che vitamine e opoterapici in genere vengano apprestati come preparazioni galeniche.

« L'interrogante si ritiene confortato nel proprio punto di vista anche da quanto pubblicamente scritto al riguardo da un funzionario tecnico dell'A.C.I.S., di grado elevato e nota competenza scientifica, il quale ha dimostrato essere completamente destituito di ogni fondamento tecnico e giuridico il punto di vista dell'Alto Commissariato.

« Chiede inoltre di conoscere se risponda a verità che detto funzionario sia stato sottoposto a procedimento disciplinare per essere intervenuto sulla stampa scientifica nel dibattito che ne è seguito, col solo proposito di illuminare l'autorità sanitaria sulla necessità che vengano urgentemente riformate le disposizioni vigenti per il loro carattere assolutamente anacronistico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7865)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi per cui la Camera di commercio di Matera abbia applicato a tutti i piccoli contadini di San Mauro Forte (non soggetti per i bassi redditi neppure all'imposta di R.M.) una tassa di patente camerale,

« Se la cosa risulta esatta, l'interrogante chiede che il ministro dica quali misure intenda prendere per provvedere in merito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7866)

« AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga doveroso e conforme a giustizia aderire alle richieste, già da anni avanzate dal personale tecnico civile di ruolo della difesa, intese ad ottenere un adeguato aumento della indennità di « prolungato orario » sino ad oggi corrisposta, per trenta ore mensili di lavoro eccedente quello normale, nella esigua misura di sole lire cinquanta complessive. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7867)

« GUERRIERI FILIPPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per essere ragguagliato sulle misure adottate a tutela dei 160 soci della « Cooperativa di lavoro di Castel di Sangro » costituitasi per organizzare l'emigrazione dei soci nel Venezuela; emigrazione non avvenuta, nonostante questi avessero versato circa 33 milioni di lire agli amministratori della cooperativa.

« E per sapere se l'ispettore inviato a Castel di Sangro dal Ministero del lavoro abbia o no accertato eventuali responsabilità degli amministratori; ed in caso affermativo come abbia di conseguenza provveduto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7868)

« CORBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non sia stata ancora liquidata la pensione privilegiata di guerra all'avente diritto Pinna Antonio Pasquale, domiciliato in Mores (Sassari), padre del militare deceduto Pinna Angelo Maria, classe 1921, posizione 367549, sebbene gli sia stata concessa con decreto ministeriale 1665293 fin dal 12 gennaio 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7869)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se è a sua conoscenza che mentre ad una ditta esportatrice di agrumi siciliana è stata negata l'autorizzazione ad una compensazione tra prodotti ortofrutticoli e agrumi italiani contro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

patate da semina cecoslovacche, invece ad altra ditta — con autorizzazione n. 546344 — è stato concesso di esportare in Cecoslovacchia una notevole quantità di cuscinetti a sfere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7870)

« PALAZZOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere — anche in relazione alle assicurazioni date alla precedente interrogazione n. 4657, presentata il 20 febbraio 1951 — quando potranno essere ripresi i lavori di ricostruzione, sospesi da circa cinque anni, del ponte sul fiume Orcia in località Sant'Angelo in Colle-Cinigiano, il cui ritardo causa il graduale disfacimento dei lavori eseguiti per la erosione delle acque del fiume in piena, e la cui mancata ricostruzione rende più costose e difficoltose le comunicazioni stradali tra le provincie di Siena e Grosseto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7871)

« BAGLIONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali assicurazioni egli intenda dare atte a dissipare il vivissimo stato di allarme suscitato nelle popolazioni delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara dalla notizia di presentazione di domanda da parte della Società Terni diretta ad ottenere la concessione delle acque dei bacini dell'Alto Frignano in base a progetto che prevede la diversione delle acque predette dal versante adriatico a quello tirrenico, provocando profonde trasformazioni nel sistema imbrifero dei fiumi Panaro e Secchia, con conseguenti gravissimi danni, in particolare alla economia agricola delle provincie interessate, le quali debbono altresì temere che la progettata distrazione delle acque dal versante di normale deflusso, non solo modifichi il grado già modesto di fluvialità dei fiumi Panaro e Secchia, ma incida profondamente sul patrimonio delle acque sotterranee dell'alta e media pianura emiliana che tali acque utilizza a scopo di alimentazione e di irrigazione con molte centinaia di pozzi artesiani.

(766)

« COPPI ALESSANDRO, BARTOLE, BOTTONELLI, CREMASCHI OLINDO, BABBI, CASONI, ROASIO, TAROZZI, MARCONI, SALIZZONI, GRAZIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'industria e commercio e del tesoro, per conoscere se e come intendono affrontare la ormai annosa e penosa situazione del ba-

cino lignitifero del Val d'Arno, al fine di uscire dallo stato di incertezza e provvisorietà che dura ormai da quattro anni.

« Per sapere, inoltre, e in modo particolare dal ministro dell'industria, se dopo quattro anni di esperienza non si sia reso conto della impossibilità di addivenire ad una soluzione soddisfacente (e per l'economia del Paese e per l'aspetto sociale particolarmente grave nel Val d'Arno), lasciando la concessione per lo sfruttamento delle miniere alla Società mineraria, in considerazione che la stessa ha costantemente rivendicato il diritto a tale sfruttamento senza mai offrire un minimo di garanzia sotto i due aspetti fondamentali e cioè: quello dell'economia del Paese e quello sociale.

(767)

« BIGIANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere (al fine di far cessare lo stato di tensione tra la popolazione di San Giovanni di Val d'Arno ed imporre il rispetto della legge) se intenda nominare una commissione di inchiesta per stabilire se, con il metodo praticato dalla direzione della vetreria Taddei di San Giovanni Val d'Arno, nel riammettere al lavoro le maestranze già alle sue dipendenze, abbia infranto e continui ad infrangere le disposizioni di legge in vigore per il collocamento della mano d'opera.

(768)

« BIGIANDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.
2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950:
a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1952

Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923; b) Protocollo di firma; c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani; d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia; e) Scambi di note. (*Approvato dal Senato*). (2446);

Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali. (2548).

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

PETRONE: Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società. (305);

BELLAVISTA: Norme sulla composizione dei Consigli di amministrazione delle società commerciali del demanio dello Stato e degli Enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso. (1025);

VIGORELLI: Sulle incompatibilità parlamentari. (1325);

Relatore Quintieri.

4. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-*bis*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

9. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri; Silipo ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI